

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ABELLI: Aumento pensioni ai dipendenti delle aziende del gas. (6454)	2976	CACCIATORE: Palazzine I. N. A.-Casa in Raito (Salerno). (6674) 2985
ALESI: Riduzione canone telefonico ai ciechi. (7348)	2977	CALVARESI: Edilizia popolare in Ascoli Piceno. (2719) 2985
ALMIRANTE: Comportamento del sindaco e del segretario comunale di Fondi (Latina). (7102)	2977	CALVARESI: Sui rapporti fra mutue e Confederazione coltivatori diretti. (3749) 2986
AMADEI GIUSEPPE: Riscatto alloggi dipendenti postali. (6280)	2977	CALVARESI: Sulle elezioni nella mutua « col-diretti » di Colli del Tronto (Ascoli Piceno). (5271) 2986
AMADEI GIUSEPPE: Esenzione dal pagamento del canone telefonico ai ciechi. (7189)	2978	CAPRARA: Obbligo residenza dei vigili urbani di Napoli. (6577) 2987
AZZARO: Crollo di un pavimento nell'edificio scolastico di Ferla (Siracusa). (3716)	2978	CARIGLIA: Completamento strada Pistoia-Riola. (6908) 2987
BEMPORAD: Conflitto di competenza tra i Ministeri dell'interno e della sanità per nomina commissari nei concorsi sanitari ospedalieri. (6544)	2979	CINCIARI RODANO MARIA LISA: Provvidenze per i colpiti dal disastro del Vajont. (6047) 2988
BERLINGUER MARIO: Nuovo organico del personale del comune di Cagliari. (6992)	2980	COVELLI: Snellimento pratiche di concessione croce di guerra ai combattenti del 1915-18. (7232) 2990
BERNETIC MARIA: Funzionario medico nell'Ispettorato del lavoro di Trieste. (7243)	2980	CRUGIANI: Ricorso all'I. N. P. S. di operai assunti dal comune di Noicattaro (Bari). (5817) 2990
BIAGINI: Su una circolare della mutua « col-diretti » di Pistoia. (3694)	2980	CRUGIANI: Benzina in dotazione alla polizia stradale. (7362) 2990
BIAGINI: Accesso nelle fabbriche dei patronati di assistenza. (5243)	2981	D'ALESSIO: Sulla soppressione dei centri di addestramento professionale A. C. I. (6927) 2991
BIAGINI: Sulla costituzione del comitato consultivo « Inail » di Pistoia. (5245)	2981	DE FLORIO: Inosservanza regolamento nei cantieri-scuola e di rimboschimento in Matera. (7027) 2992
BIAGINI: Sull'assistenza medico-generica diretta ai coltivatori diretti. (6490)	2982	DEGAN: Equiparazione dell'E.N.P.D.E.D.P. al nuovo ordinamento degli Istituti previdenziali. (6659) 2992
BIAGINI: Rivalutazione pensioni I.N.P.S. (6700)	2982	DEMARCHI: Su un dibattito televisivo (6405) 2992
BOTTA: Vertenza tra l'« Enpas » e medici specialisti. (4557)	2982	DI BENEDETTO: Elezioni nella mutua coltivatori diretti di Ribera, Caltabellotta, Raffadali e Sciacca (Agrigento). (5721) 2993
BOVETTI: Trattamento economico dei controllori del traffico aereo. (6606)	2983	DI GIANNANTONIO: Proroga della validità del decreto ministeriale 19 gennaio 1963. (5186) 2993
BOZZI: Bilancio preventivo 1964 del comune di Vercelli. (7147)	2983	DI MAURO LUIGI: Sul bilancio 1964 nella mutua artigiani di Caltanissetta. (5870) 2994
BOZZI: Riscatto servizi anteriori ai postelegrafonici. (7465)	2983	DI MAURO LUIGI: Impiego di minori in aziende di Caltanissetta. (6988) 2994
BRANDI: Ispezione amministrativa nella mutua artigiani di Salerno. (3678)	2983	DURAND DE LA PENNE: Strada di raccordo tra le valli del Bisagno e della Fontana-buona (Genova). (6960) 2995
CACCIATORE: Sull'infortunio di un lavoratore italiano in Francia. (5218)	2984	

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

	PAG.
FINOCCHIARO: Consegna alloggi I.N.A.-Casa di Altamura (Bari). (5833)	2995
FINOCCHIARO: Disciplina mercato settimanale a Foggia. (7214)	2996
FINOCCHIARO: Contributi dei comuni a consorzi antitubercolari. (7215)	2996
FODERARO: Declassamento ufficio postale di Bagnara Calabria (Reggio Calabria). (7158)	2996
FODERARO: Ufficio postale presso le terme di Caronte in Sambiasi (Catanzaro). (7242)	2997
GAGLIARDI: Limite d'età per pagamento contributi assicurativi dei coltivatori diretti. (4323).	2997
GAGLIARDI: Posizione dipendenti dell'I.N.A. comandati presso l'ex gestione I. N. A.-Casa. (6358)	2998
GAMBELLI FENILI: Crollo mura castellane in Treia (Macerata). (3547)	2998
GREGGI: Sull'aumento delle tariffe telefoniche. (6271)	2999
ILLUMINATI: Non obbligatorietà dell'atto notorio per richiesta agli uffici di leva. (6809)	2999
JACAZZI: Sulla gestione del patronato scolastico di Aversa (Caserta). (1187, <i>già orale</i>)	3000
JACAZZI: Dimissioni consiglieri comunali di Macerata Campania (Caserta). (6914)	3000
LAFORGIA: Contributi per ammodernamento aziende artigiane del Mezzogiorno. (7450)	3001
LANDI: Aumento pensioni I. N. P. S. (6275)	3001
LEZZI: Concorso a segretari comunali capi di prima classe. (6979)	3002
LIZZERO: Provvidenze per danneggiati dal disastro del Vajont. (6910)	3002
MARIANI: Situazione della cooperativa edilizia Rinascita di Roma. (6808)	3002
MARRAS: Attività ente Manai di Bonorva (Sassari). (7205)	3003
MARZOTTO: Inconvenienti tecnici negli alloggi I. N. A.-Casa del « villaggio del sole » di Vicenza. (5591)	3004
MONASTERIO: Elezioni nelle mutue coltivatori diretti del brundisino. (6017)	3004
MONASTERIO: Provvidenze alle zone agricole del brundisino danneggiate dal maltempo. (7254)	3004
NICOLETTO: Posizione I.N.P.S. dell'ingegner Righetti Cesare. (5868)	3005
ORIGLIA: Su una trasmissione televisiva. (6434)	3005
PEZZINO: Conservazione assegno vitalizio ai ciechi civili occupati. (7395)	3006
PIGNI: Supplemento di indennizzi agli operai della difesa. (7165).	3006

	PAG.
RAFFAELLI: Elezioni amministrative nelle mutue coltivatori diretti della provincia di Pisa. (6031)	3007
ROMANO: Esclusione di Giovanni Francescone dall'assegnazione di un alloggio I. N. A.-Casa in Napoli. (5916)	3007
ROMANO: Consiglio comunale di Valle di Maddaloni (Caserta). (7277)	3007
SAMMARTINO: Sul trattamento riservato dal comune di Salcito (Campobasso) ad un proprio dipendente. (6426)	3008
SANTAGATI: Condizioni statiche dell'edificio scolastico di Ferla (Siracusa). (3900)	3008
SANTAGATI: Ufficio postale di Misterbianco (Catania). (7425)	3009
SCALIA: Segretario generale dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Cagliari (6404)	3009
SERVELLO: Irregolarità amministrative nel comune di Valmadrera (Como). (7303)	3010
SPONZIELLO: Croce al merito e decorazioni ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1940-45. (7008)	3010
SPONZIELLO: Aggregazione alla Cassa unica assegni familiari del consorzio strade vicinali di Copertino (Lecce). (7381)	3011
TAMBRONI: Provvidenze nel marchigiano per danni da maltempo. (6688)	3011
TEMPIA VALENTA: Trattenuta per sciopero ai dipendenti dagli enti locali del vercellese. (6717).	3012
TEMPIA VALENTA: Per un più rapido espletamento delle pratiche « Inail ». (6770)	3013
TEMPIA VALENTA: Bilancio comunale di Biella (Vercelli). (6928)	3014
URSO: Ripristino agenzie postali temporanee nel leccese. (7146)	3014
VALITUTTI: Approvvigionamento idrico del comune di Controne (Salerno). (1208)	3015
VALITUTTI: Elenchi di variazione dei coltivatori diretti di province meridionali. (6851)	3015
VENTUROLI: Licenziamenti alla Scarani di Bologna. (6106)	3015

ABELLI E CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui i pensionati delle aziende private del gas non hanno ottenuto dalla Previdengas la maggiorazione della liquidazione e l'aumento delle pensioni, cose che sono state concordate dai datori di lavoro e lavoratori della categoria fin dal 24 gennaio 1963, ciò mentre per effetto di detto accordo i lavoratori ed i datori di lavoro versano dal 1° gennaio 1963 le maggiorazioni dei contributi relative a detto aumento.

L'interrogante chiede che il ministro voglia risolvere con urgenza tale situazione venendo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

incontro alle legittime aspettative di questi lavoratori molti dei quali hanno una pensione inferiore agli stessi minimi stabiliti per le pensioni normali della previdenza sociale. (6454)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro ha già predisposto uno schema di disegno di legge recante miglioramenti al trattamento di pensione del personale dipendente dalle aziende private del gas, nonché modifiche alla relativa legge 1° luglio 1956, n. 639. Tale provvedimento è stato diramato per l'esame del Consiglio dei ministri.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ALESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga di venire incontro alle esigenze dei ciechi civili e di guerra con una congrua riduzione del canone telefonico, rappresentando l'apparecchio telefonico un importante mezzo di comunicazione e di inserimento nella vita sociale e civile per coloro che sono privi della vista. (7348)

RISPOSTA. — Le vigenti norme non prevedono riduzioni del canone di abbonamento telefonico a favore dei ciechi di guerra e civili.

Si fa altresì presente che una concessione del genere, anche a sì benemerite categorie, costituirebbe un precedente invocabile da altre categorie non meno meritevoli di considerazione, per cui non appare possibile assecondare la proposta.

Il Ministro: RUSSO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere a carico del sindaco di Fondi (Latina), Paolo De Arcangelis, e del segretario comunale, i quali si sono rifiutati, abbandonando la seduta, di redigere il verbale di un consiglio comunale regolarmente convocato e validamente costituito.

Per sapere, inoltre, se sia a conoscenza di un piano di lottizzazione del demanio comunale di Selva Vetere promosso dal sindaco di Fondi, piano al quale sono interessati gruppi finanziari ed immobiliari italo-elvetici. (7102)

RISPOSTA. — Alla seduta del consiglio comunale di Fondi del 15 giugno 1964 non presero parte il sindaco né gli assessori: assunse pertanto la presidenza il consigliere più anziano tra i presenti, i quali raggiungevano il prescritto numero legale. Il segretario, ritenendo — in base ad una interpretazione del

tutto personale delle disposizioni di legge — che ciò non fosse legittimo e rendesse, pertanto, invalida la seduta, si rifiutò di esercitare le proprie funzioni.

Il prefetto di Latina non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento a carico del predetto funzionario, il quale si comportò nella maniera suddetta per personale convincimento e non per ragioni di altro genere.

Nella circostanza, comunque, le funzioni di segretario vennero assunte da un consigliere e la seduta proseguì fino a quando, a seguito dell'allontanamento di uno dei presenti, venne meno il numero legale.

Per quanto concerne gli altri rilievi nei confronti di quel sindaco, non risulta che questi abbia promosso un piano di lottizzazione del demanio comunale di Selva Vetere, al quale sarebbero interessati gruppi finanziari italo-elvetici.

È tuttora in corso presso il commissariato per la liquidazione degli usi civici la procedura per la reintegrazione a favore del comune di parte del predetto comprensorio — già soggetto ad uso civico — che nel 1934 era stato parzialmente legittimato in favore di numerosi occupatari e che nell'immediato dopoguerra era stato occupato, per la residua superficie, da contadini locali.

Dei terreni che dovrebbero essere reintegrati il comune si è finora impegnato, con formale deliberazione, a sdemanializzare e vendere soltanto dieci ettari alla società Fondi-plast per la costruzione di uno stabilimento industriale.

Non mancherà l'attento esame degli organi di controllo allorquando verranno adottati i provvedimenti relativi alla destinazione degli altri reintegranti terreni.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere ulteriori notizie circa lo stato della pratica relativa alla cessione in proprietà, a favore dei dipendenti postelegrafonici, degli alloggi economici, ai sensi della legge 27 aprile 1962, n. 321, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. (6280)

RISPOSTA. — Recentemente il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni ha espresso il parere che si possa subito far luogo agli adempimenti che restano da compiere per la cessione in proprietà degli alloggi economici per i quali, a suo tempo, vennero pubblicati i relativi bandi, ai sensi

dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. Pertanto, appena si sarà provveduto alla redazione delle planimetrie, si procederà senza indugio alla stipulazione dei contratti di cessione.

Per i rimanenti alloggi, essendo sorti dubbi circa l'interpretazione da darsi alle norme per il computo della percentuale di appartamenti esclusi dalla cessione (quota di riserva), si è ritenuto opportuno di chiedere sull'argomento il parere del Consiglio di Stato.

Non appena il predetto consenso si sarà pronunciato, si darà sollecito corso alle pratiche per la vendita anche degli altri alloggi ammessi a riscatto.

Il Ministro: RUSSO.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Perché voglia esaminare la possibilità di concedere ai ciechi di guerra la esenzione dal pagamento del canone telefonico. Ciò allo scopo di manifestare a tale benemerita categoria, attraverso tale concessione, un tangibile riconoscimento. (7189)

RISPOSTA. — Le vigenti norme non prevedono la concessione gratuita né la riduzione del canone di abbonamento telefonico a favore dei ciechi di guerra.

Si fa altresì presente che una concessione del genere, anche a sì benemerita categoria, costituirebbe un precedente invocabile da altre categorie non meno meritevoli di considerazione.

Pertanto non appare possibile assecondare la proposta.

Il Ministro: RUSSO.

AZZARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda ordinare un'ispezione per accertare come mai non siano intervenuti gli organi preposti alla vigilanza dell'edificio scolastico di Ferla (Siracusa), durante la fase della costruzione, dopo il crollo di un pavimento di cemento armato e dopo lo sgombero dell'edificio, ordinato dall'ingegnere capo del genio civile di Siracusa.

I fatti sono i seguenti.

L'edificio scolastico elementare di Ferla fu finanziato con fondi della Regione siciliana e affidato per la costruzione alla cooperativa edilizia Netina nel mese di giugno del 1952. Durante la costruzione dell'edificio un pavimento già costruito crollò improvvisamente talché dovette essere ricostruito. Nessun organo di sorveglianza registrò il fatto per indagare sulla solidità della intera costruzione.

Nel 1955 si procedette finalmente al collaudo dell'edificio.

Il sindaco con nota del 4 ottobre 1955, n. 4258, lo stesso giorno del collaudo, informò il genio civile e gli altri organi di controllo delle deficienze di costruzione che egli stesso riscontrò. Nessuna risposta! Successivamente reiterò la segnalazione con nota del 23 novembre 1956, n. 6013. Nessuna risposta! Come nessuna risposta fu data al direttore didattico di Ferla il quale fece rilievi circa le deficienze costruttive, con nota del 28 febbraio 1956, n. 648.

Il giorno 9 febbraio 1963, dopo appena sette anni dalla consegna dell'edificio, crollò improvvisamente il pavimento di un'aula del primo piano. Per puro miracolo si salvarono 40 bambini della scuola materna che occupavano l'aula sottostante.

Il sindaco ordinò la sospensione delle lezioni, comunicò il fatto alle autorità competenti e chiese prove di carico.

Il genio civile di Siracusa effettuò un sopralluogo e dispose lo sgombero dell'edificio perché pericolante. Da quel giorno le scolaresche di Ferla sono ospitate in un fatiscente edificio del tutto insufficiente e inidoneo.

Il genio civile di Siracusa preparò inadeguatamente una perizia per lavori di manutenzione per lire 2.500.000, che venne presentata all'assessorato regionale ai lavori pubblici il 15 ottobre 1963. Cioè otto mesi dopo il crollo e lo sgombero.

L'assessorato regionale ancora fino ad oggi non ha dato nessuna risposta, mentre il Ministero dei lavori pubblici ha risposto al telegramma del sindaco con quattro mesi di ritardo (nota n. 2036/FS51 dell'11 giugno 1963).

Per conoscere se il ministro reputi che i gravi fatti denunciati, che dimostrano quanto meno insensibilità e noncuranza negli organi preposti alla sorveglianza della costruzione dei pubblici edifici e al loro buon andamento, implicino un intervento energico e deciso che accerti le responsabilità e normalizzi la situazione. (3716)

RISPOSTA. — L'edificio scolastico di Ferla, costruito con finanziamento totale della spesa da parte della Regione siciliana, è stato ultimato nel 1954, regolarmente collaudato e consegnato il 28 ottobre 1955 al comune interessato, che lo ha accettato in consegna senza sollevare eccezione alcuna, adibendolo ininterrottamente ad uso scolastico fino allo scorso anno.

Il giorno 9 febbraio 1963, un gruppo di studentesse (oltre 50) del liceo ginnasio di

Augusta, in gita, transitando per il comune di Ferla, venne ospitato per la colazione in un'aula al primo piano del predetto edificio, ove si intrattenne a lungo. Mentre si svolgeva la riunione venne avvertito dalla stessa scolaresca e dai professori un movimento di cedimento del solaio di pavimento di detta aula che venne fatta sgombrare rapidamente senza danno né a persone, né a cose.

Il sindaco di Ferla, con telegramma in data 11 febbraio 1963, segnalò il fatto all'ingegnere capo del genio civile di Siracusa che nel sopralluogo effettuato nello stesso giorno, accertò che uno dei solai di interpiano, per snervamento, aveva assunto una configurazione a corda molla, con una freccia di inflessione in mezzzeria di circa centimetri 30. Poiché l'edificio da circa 7 anni era stato regolarmente usato senza inconvenienti ed il solaio risultava a suo tempo regolarmente assoggettato alle prescritte prove di carico, il predetto ingegnere capo pervenne alla conclusione che il fatto era da addebitarsi ad azioni dinamiche (probabilmente ritmiche) prodotte dalle persone affollatesi, oltre ogni limite, al centro del solaio, nello spazio lasciato libero dai banchi addossati al muro per l'occasione.

Comunque l'ingegnere capo ritenne opportuno, in via cautelativa, ed in pendenza di ulteriori accertamenti, consigliare lo sgombero dell'edificio, com'è stato poi praticato e, con rapporto in data 16 febbraio 1963, riferì in merito all'assessorato dei lavori pubblici della Regione siciliana, che aveva finanziato, appaltato e fatto eseguire l'opera, informandone per conoscenza anche il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

Il predetto assessorato, a mezzo dei propri organi tecnici, ha poi effettuato ulteriori accertamenti, a conclusione dei quali ha dato incarico all'ufficio del genio civile di Siracusa di redigere apposita perizia di riparazione, consistente nella demolizione e ricostruzione del solaio di che trattasi.

L'ufficio predetto ha compilato e presentato all'assessorato regionale, in data 15 ottobre 1963, la richiesta perizia, che è risultata dell'importo di lire 2.650.000, ma a tutt'oggi non ha avuto disposizioni per la esecuzione dei relativi lavori.

In ordine, poi, alle tre segnalazioni di deficienze, menzionate dall'interrogante, s'informa che agli atti dell'ufficio del genio civile di Siracusa non risulta la prima, mentre le altre due del 28 febbraio e del 28 novembre 1956 ebbero sollecita risposta, giusta note di detto ufficio in data 16 marzo 1956 e 6 dicembre 1956, con le quali si dava notizia di aver disposto

le necessarie riparazioni a carico dell'impresa. Tali deficienze, però, si riferivano a difetti di impermeabilizzazione della copertura, imperfezioni di qualche infisso, rottura di vetri, ecc., che non avevano alcuna attinenza con la struttura dell'edificio. Comunque, le relative riparazioni furono eseguite, giusta collaudo definitivo delle opere tutte, effettuato il 29 maggio 1957 da un ingegnere nominato dall'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Tutto quanto sopra premesso si informa che è stata disposta da questo Ministero la nomina di una commissione d'indagine con lo scopo di accertare *in loco* le effettive cause che hanno determinato i lamentati inconvenienti e dissesti dell'edificio scolastico in Ferla, e con l'incarico di accertare, inoltre, se in particolare sussistano responsabilità circa l'esecuzione, la sorveglianza e la direzione dei lavori, nonché circa il collaudo espletato.

Il Ministro: MANCINI.

BEMPORAD. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se gli risultati il grave disagio in cui si trovano le amministrazioni ospedaliere in seguito al conflitto di competenza tra il Ministero dell'interno e il Ministero della sanità per la nomina dei segretari delle commissioni dei concorsi sanitari ospedaliere.

Infatti, mentre il Ministero della sanità, con sua circolare del 25 febbraio 1961, n. 19, sosteneva che tutte le competenze, non solo di natura tecnica ma anche di natura esclusivamente amministrativa, strumentalmente predisposte ad un fine sanitario, sono state, con la legge del 19 marzo 1958, n. 296, trasferite al Ministero stesso, ed in sede locale al medico provinciale, il Ministero dell'interno, con circolare in data 18 aprile 1964, n. M/29152, della direzione generale degli affari generali e del personale, richiamava l'attenzione degli enti interessati sulle decisioni del Consiglio di Stato in data 19 settembre 1963, n. 16 (adunanza plenaria) e su altre decisioni della V sezione del Consiglio di Stato che dichiaravano illegittima la nomina dei segretari delle commissioni di cui sopra da parte del medico provinciale fino a che non fosse modificato l'articolo 5, ultimo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 97, che attribuisce le funzioni di segretario ad un funzionario direttivo dell'amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Fa presente che questo stato di cose rende impossibile l'espletamento dei concorsi la cui definizione è urgente per il buon funzionamento degli ospedali. (6544)

RISPOSTA. — Il 24 giugno 1964 il ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'interno, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1505 (poi assegnato in sede legislativa alla XIV Commissione) dal titolo: « Progora con modificazione delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni ».

L'articolo 2 di tale disegno dispone testualmente: « Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale ».

In tal modo, quando il Parlamento avrà approvato il citato disegno di legge, si troverà risolto il conflitto di competenza cui si riferisce l'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

BERLINGUER MARIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intenda procedere alla urgente approvazione delle tabelle e della pianta organica per il personale del comune di Cagliari, tenendo conto delle indispensabili innovazioni richieste dal consiglio comunale, giustificatissime per le esigenze sempre più ampie e per la funzione della capitale dell'isola; e tenendo pure conto della necessità di scongiurare lo sciopero già annunciato dal personale dipendente. (6992)

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Cagliari, con distinte deliberazioni del 20 giugno, 3 e 9 luglio 1964, ha stabilito di modificare l'organico del dipendente personale, istituendo 510 posti nei ruoli del personale impiegato e salariato, nonché 591 posti nei ruoli del personale operaio.

Con i provvedimenti suindicati la vigente pianta organica del comune viene aumentata da 691 a 1.792 posti.

L'onere relativo è stato valutato dall'amministrazione in circa 150 milioni, corrispondenti alla differenza tra la spesa per i posti di nuova istituzione e quella attualmente sostenuta per il personale non di ruolo in servizio.

Si ritiene tuttavia che l'onere sarà ben più elevato, tenuto conto delle promozioni del personale conseguenti alla istituzione di posti nelle qualifiche più elevate, dell'allargamento dell'organico nelle altre qualifiche, del riconoscimento dell'anzianità a favore del per-

sonale avventizio e, infine, dell'assunzione di nuovo personale.

D'altra parte, non può sottovalutarsi la situazione finanziaria dell'ente che è assai preoccupante, atteso che il pareggio economico è stato conseguito, per il 1963, oltre che con l'applicazione di eccedenze sulle aliquote massime dei tributi, con un contributo capitale di 41 milioni e con un mutuo di ben lire 1.011.800.000.

Le cennate deliberazioni hanno richiesto una laboriosa istruttoria e l'acquisizione degli atti e dei prospetti necessari per il definitivo esame della pratica.

Avendo ora l'amministrazione comunale trasmesso gli atti richiesti per il completamento dell'istruttoria del provvedimento, il provvedimento stesso sarà quanto prima sottoposto all'esame della commissione centrale per la finanza locale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e successive modificazioni.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEL.

BERNETIC MARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che da tempo l'ispettorato del lavoro di Trieste non dispone di un medico *in loco* e deve pertanto ricorrere, con notevole disagio, ad un medico residente a Venezia e se intenda disporre per il potenziamento dell'ispettorato di Trieste con il ripristino del funzionario medico. (7243)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Trieste dal 1° dicembre 1961 è rimasto privo dell'ispettore medico ivi in servizio, in quanto lo stesso è passato ad altra amministrazione. Da detta epoca il servizio medico nella regione Friuli-Venezia Giulia viene necessariamente svolto dall'ispettorato del lavoro di Venezia.

Non si è potuto finora provvedere alla sostituzione a causa della generale deficitaria situazione presso tutti gli ispettorati del lavoro di personale munito di laurea in medicina.

Si assicura, tuttavia, l'interrogante che si provvederà ad assegnare all'ispettorato di Trieste almeno uno dei vincitori del concorso a venti posti di ispettori medici in via di espletamento.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BIAGINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire, nell'esercizio delle sue

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

funzioni di controllo, nei confronti della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pistoia la quale, in occasione della presentazione delle denunce aziendali previste dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, ha indirizzato ai propri assistiti la lettera n. 9222/1/17 con la indicazione di rivolgersi alla sezione coltivatori diretti « bonomiana » con lo scopo evidente di uno sfacciato favoreggiamento di una associazione sindacale di categoria.

Per sapere, infine, se ritenga che un tale indirizzo, inammissibile in quanto contrario alle leggi, porti anche un danno alla categoria medesima, dato l'insito impedimento allo sviluppo della normale dialettica tra le diverse organizzazioni sindacali, patronati ed enti previdenziali che siffatto sistema comporta.

(3694)

RISPOSTA. — La lettera di cui è cenno nella interrogazione, inviata dalla cassa mutua provinciale di malattia di Pistoia, era diretta a richiamare l'attenzione degli interessati sulla loro eventuale esclusione dall'assicurazione e la conseguente perdita del diritto di assistenza, nella ipotesi in cui la manodopera familiare denunciata in una errata dichiarazione aziendale, fosse risultata inferiore alle 104 giornate annue.

Per ovviare a quanto sopra, la predetta cassa si dichiarava a disposizione dei coltivatori diretti per fornire tutti i chiarimenti necessari a porli in grado di non perdere il diritto all'assistenza per effetto delle errate dichiarazioni aziendali, convocandoli, a tale scopo, presso le sedi o i recapiti delle casse mutue comunali e, in mancanza di questi, presso le abitazioni del presidente o del segretario della cassa mutua comunale.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BIAGINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se ritengano opportuno intervenire, allo scopo di favorire l'ingresso nelle aziende di tutti i patronati riconosciuti per legge per l'assistenza sociale gratuita ai lavoratori; ciò allo scopo di sanare una situazione che si protrae da troppi anni con il risultato di avere favorito un solo patronato autorizzato a permanere in fabbrica e non lasciando quindi ai lavoratori la possibilità di scelta per il conseguimento e la difesa dei loro diritti previdenziali.

Questa situazione, se mantenuta, oltre ad impedire lo sviluppo della normale dialettica tra patronati e enti previdenziali, non favo-

risce la pressione dei lavoratori per la difesa delle prestazioni e per il miglioramento dei trattamenti attraverso la conquista di ulteriori diritti.

(5243)

RISPOSTA. — L'autorizzazione agli incaricati dei patronati di accedere nelle aziende per consentire un più diretto avvicinamento dei lavoratori rientra nelle facoltà discrezionali dei dirigenti delle aziende stesse, per cui nessun intervento a tale scopo è possibile esercitare sul piano del diritto.

Nell'attuale ordinamento i lavoratori bisognosi di assistenza di patrocinio sono liberi di rivolgersi ad uno qualsiasi dei sette enti di patronato riconosciuti, che agiscono in regime di pura autonomia ed assoluta parità fra di loro.

Il Ministero delle partecipazioni statali, dal canto suo, ha comunicato che gli enti sottoposti alla sua vigilanza non hanno autorizzato la permanenza in fabbrica di alcun particolare patronato ed ha precisato che solamente le assistenti sociali, dipendenti dall'« Onarmo », entrano in un certo numero di aziende non come agenti del patronato ma come assistenti di fabbrica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i criteri informativi che hanno ispirato il prefetto di Pistoia nell'emettere il decreto relativo alla costituzione del comitato consultivo provinciale dell'« Inail ». In tale decreto sono stati designati tre componenti in rappresentanza di ognuna delle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. modificando con tale atto i criteri sinora seguiti per la designazione in altri comitati (ad esempio quello dell'« Inam »), nel quale la C.G.I.L. ha una più forte rappresentanza derivantegli dalla riconosciuta maggiore adesione da parte dei lavoratori pistoiesi.

Per sapere se ritengano di intervenire per procedere alla revoca del decreto sopra indicato per assicurare alla C.G.I.L. una adeguata rappresentanza.

(5245)

RISPOSTA. — Dalle indagini effettuate è risultato che il prefetto della provincia di Pistoia, nel costituire con proprio decreto il comitato consultivo provinciale dell'« Inail », ha provveduto alla ripartizione della rappresentanza dei lavoratori nel comitato medesimo in base alla rappresentatività, per ciascun set-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

tore produttivo, delle locali organizzazioni sindacali di categoria.

Essendo emerso, infatti, che nella provincia di Pistoia la C.G.I.L. ha prevalente seguito nel settore dell'industria, mentre la C.I.S.L. ha maggiore seguito nel settore agricolo e la U.I.L. nel settore del commercio, la ripartizione della rappresentanza dei lavoratori in seno al comitato in questione è stata effettuata in base ai predetti criteri.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, nei confronti di quelle casse mutue comunali dei coltivatori diretti le quali, da anni, erogano l'assistenza medico-generica ai propri assicurati in forma indiretta, rimborsando al lavoratore solo una parte e molto modesta (circa un terzo delle spese da esso sostenute).

Se ritenga, ove tale criterio non sia modificato, che l'assicurato resti così menomato nel diritto all'assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio.

Se ritenga, infine, di intervenire affinché l'assistenza sia erogata in forma diretta e che — qualora le casse non siano in grado di provvedervi — debbono erogare l'assistenza in forma indiretta, ma rimborsando al cento per cento le spese sostenute dal lavoratore interessato. (6490)

RISPOSTA. — L'accordo raggiunto il 17 maggio 1964 tra la Federazione nazionale degli ordini dei medici e gli enti mutualistici ha risolto positivamente il problema dell'assistenza medico-generica in forma diretta a tutti i coltivatori diretti assistiti.

Le casse mutue comunali sono comunque facoltizzate, ove decidessero di erogare temporaneamente l'assistenza in forma indiretta, di stabilire entro ampi limiti discrezionali le quote del loro concorso alle spese sostenute dagli interessati sui quali, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1130, gravano tutti i costi relativi all'assistenza medico-generica, mediante gli eventuali maggiori contributi determinati dai consigli direttivi delle casse mutue medesime.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno, in considerazione dello stato di disagio economico di

milioni di pensionati I.N.P.S., di provvedere alla concessione ai medesimi di un assegno *una tantum* in attesa della regolamentazione e riforma del sistema pensionistico attuale. (6700)

RISPOSTA. — Il problema dell'adeguamento delle pensioni I.N.P.S. oggetto di attenta considerazione da parte di questo Ministero, comporta, ovviamente, anche una precisa valutazione, nel quadro della situazione economica generale, degli aspetti finanziari della revisione da attuare.

Fintanto che tale valutazione non sarà stata portata a termine, si rende impossibile accogliere la richiesta degli interroganti.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BOTTA, DE LORENZO, CAPUA E BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la vertenza in atto tra i medici specialisti operanti presso gli ambulatori gestiti dall'« Enpas » e l'ente stesso, vertenza insorta a motivo della forma di compenso forfettario corrisposto, che sarebbe lesivo del decoro e della dignità professionale ed in contrasto col comma quinto dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 244. (4557)

RISPOSTA. — La categoria dei medici operanti negli ambulatori direttamente gestiti dall'« Enpas » — la quale è vincolata all'ente da un rapporto contrattuale, disciplinato da apposite « Norme regolanti il rapporto d'impiego del personale sanitario a contratto » approvate con decreto interministeriale del 25 agosto 1959 ebbe a chiedere una nuova sostanziale rivalutazione del trattamento economico percepito, ma l'« Enpas » non poté aderire a tale richiesta in quanto i compensi di detto personale sono assimilati a quelli percepiti dal personale di ruolo dell'ente, in virtù di una esplicita disposizione contenuta nell'articolo 6 delle predette « norme » e non potevano, in conseguenza, subire alcun incremento che non fosse del pari concesso alle corrispondenti categorie del personale di ruolo.

Per effetto della cennata norma, il personale sanitario a contratto ebbe, infatti, a fruire dei benefici derivanti dal recente allineamento del trattamento economico del personale di ruolo dell'ente a quello dei dipendenti di altri istituti assistenziali ed è stato perciò ammesso al godimento di un notevole aumento retributivo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

Detti sanitari, per altro, al fine di conseguire i miglioramenti economici auspicati dalla categoria, hanno chiesto il riesame della regolamentazione contrattuale in vigore, da realizzarsi dopo opportuni studi condotti da una apposita commissione paritetica. A tal fine si informa che la commissione è stata già costituita ed ha iniziato i propri lavori.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BOVETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda volgere la sua particolare attenzione alla situazione dei controllori del traffico aereo.

E risaputo che tali dipendenti esercitano funzioni delicatissime dipendendo in gran parte dalla loro attività e solerzia la regolarità del traffico aereo anche e soprattutto per l'assistenza da terra al volo dei piloti. I controllori al traffico aereo (che nella quasi totalità sono diplomati e hanno conoscenza di più lingue) sono tuttora considerati quali avventizi e percepiscono un salario base di lire 60 mila mensili.

Per sapere se il ministro reputi opportuno l'inquadramento dei controllori al volo in categoria speciale con una remunerazione più consona alla delicatezza alle funzioni tanto più importanti, oggi, dato il notevolissimo incremento del traffico aereo. (6606)

RISPOSTA. — Ai servizi del controllo del traffico aereo sono addetti ufficiali, sottufficiali e, solo transitoriamente, impiegati civili dell'aeronautica.

Da tempo è stato proposto al Ministero del tesoro, per le preventive intese, uno schema di provvedimento legislativo diretto, da un lato, a stabilire apposite qualificazioni per il personale di controllo del traffico aereo e dello spazio aereo in genere, dall'altro, a riconoscere al personale stesso una speciale indennità in relazione all'impegno e gravosità del servizio.

Le intese di cui si è fatto cenno sono a buon punto e dovrebbero quanto prima concretarsi in una formale adesione del predetto dicastero all'ulteriore corso dell'iniziativa.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

BOZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Al fine di conoscere se intenda esercitare pronto controllo, attraverso gli organi locali, sulla deliberazione adottata in data 23 aprile 1964 dall'amministrazione comunale di Vercelli, con la quale si approvava il bilancio preventivo 1964. Detta deliberazione contenente fra

altri oggetti l'imposizione di supercontribuzioni, sino al massimo, appare viziata nella sostanza e nella forma, soprattutto perché votata senza la maggioranza qualificata richiesta dalla legge. (7147)

RISPOSTA. — La maggioranza qualificata di cui all'articolo 310 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale è richiesta soltanto per le deliberazioni riguardanti l'applicazione, da parte dei comuni e delle province, delle sovrimposte fondiarie in misura eccedente il normale limite di legge, per il quale occorre fare, ora, riferimento a quello stabilito dall'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 per cento (30 per cento).

Pertanto, poiché nel bilancio preventivo 1964 del comune di Vercelli è prevista l'applicazione delle predette sovrimposte entro il predetto limite, la relativa delibera di approvazione deve ritenersi validamente adottata col voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti (20 su 37).

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

BOZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere il motivo per il quale ancora non è stato emanato il regolamento di cui al sesto comma dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Poiché tale regolamento è indispensabile per l'applicazione dei riscatti dei servizi di cui all'articolo suddetto ai quali sono interessati numerosi addetti alle poste e telecomunicazioni, l'interrogante, mentre fa rilevare l'urgenza della emanazione del regolamento medesimo, desidera conoscere se si voglia dar corso immediatamente al suddetto obbligo di legge. (7465)

RISPOSTA. — Lo schema di regolamento di esecuzione dell'articolo 22 della citata legge n. 1406, già approntato da questa amministrazione ed approvato dal consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dalla commissione centrale per gli uffici locali e le agenzie postali, sta in atto formando oggetto di nuovo esame, per essere messo a punto alla luce delle osservazioni avanzate dai Ministeri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.

Il Ministro: RUSSO.

BRANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali, nonostante la continua violazione da parte della maggioranza del consiglio di

amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Salerno delle norme regolamentari e dei principi dell'ordinamento amministrativo, il Ministero non abbia ancora promosso l'ispezione, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, e dell'articolo 27 della legge 29 dicembre 1956, che l'interrogante aveva più volte richiesta.

Per sapere se — considerato che, invece, detta ispezione è stata compiuta, successivamente, da un funzionario della Federmutue artigiani, senza che tali poteri siano previsti dalla legge, e che in ogni caso sono stati ritenuti fondati gli arbitri denunciati; considerato, inoltre, che, nonostante questo, ancora una volta la suddetta maggioranza del consiglio di amministrazione, per assicurare la nomina di medici « raccomandati », in data 20 dicembre 1963, con deliberazioni viziate di ogni legittimità ed obiettività (come risulta dalle stesse deliberazioni) ha proceduto alla nomina di medici fiduciari per la zona di Sala Consilina e per la zona di Nocera Inferiore, omettendo, fra l'altro, qualsiasi graduatoria fra gli aspiranti agli incarichi — ritenga indispensabile disporre con urgenza l'invocata ispezione ministeriale, comunicando, poi, i risultati alla competente autorità giudiziaria, per tali preordinate illegittime decisioni da parte della maggioranza del consiglio di amministrazione, prima che — come si è verificato per il passato — la Federmutue, sensibile alle segnalazioni, avalli dette decisioni. (3678)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 27 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, ha effettuato, tramite un proprio funzionario, accertamenti ispettivi presso la cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Salerno.

Gli inconvenienti rilevati nel corso della ispezione sono stati portati a conoscenza della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, affinché questa possa adottare, nell'esercizio dei poteri e dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti, i provvedimenti necessari ad assicurare la piena regolarità nella gestione della cassa, in conformità delle disposizioni di legge e delle finalità istituzionali.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CACCIATORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga intervenire presso i nostri rappresentanti in Francia per tutelare i diritti del lavoratore Ceglia Antonio, infortunatosi sul la-

voro a Bastia (Corsica), il 29 settembre 1962 e che da allora giace a letto completamente paralizzato, senza aver ricevuto somma alcuna né per indennità temporanea, né per indennità permanente.

Chiede ancora di conoscere se ritenga predisporre disposizioni perché sia assicurata ai nostri lavoratori emigrati in Francia la tutela prevista dalle nostre leggi in materia di infortunio sul lavoro, di assistenza e previdenza.

L'interrogante fa rilevare, infine, che inutilmente il Ceglia si è rivolto alle nostre rappresentanze consolari di Bastia e di Marsiglia. (5218)

RISPOSTA. — Il caso del lavoratore Antonio Ceglia, infortunatosi sul lavoro a Bastia il 29 settembre 1962, ha fatto oggetto di tutte le dovute cure e attenzioni da parte delle competenti rappresentanze italiane in Francia a partire dal luglio 1963, giacché soltanto in tale epoca l'interessato si rivolse al consolato d'Italia in Bastia.

Il signor Ceglia fu allora reso immediatamente edotto della procedura da seguire e della documentazione da fornire, che pervenne poi a consolato il 18 ottobre 1963; egli è stato inoltre puntualmente tenuto al corrente delle fasi della procedura predetta. La procedura è resa particolarmente disagiata dalla lontananza da Bastia sia dell'interessato sia dell'istituto assicuratore tenuto a corrispondere le indennità.

Di quanto precede l'interrogante è stato informato, a suo tempo, dal predetto consolato d'Italia in Bastia.

Circa lo stato attuale della questione, si informa che è tuttora in pendenza l'inchiesta giudiziaria (presso il tribunale di Bastia) necessaria ad accertare se esistano le condizioni prescritte per l'attribuzione al signor Ceglia di una rendita d'infortunio, e il consolato d'Italia in Bastia non ha mancato di sollecitare anche l'iter di tale procedura obbligatoria; frattanto, a richiesta dello stesso ufficio, l'istituto tenuto alle prestazioni, cioè la compagnia d'assicurazioni francese *Le Secours*, ha assicurato di avere interessato l'« Inail » perché venga versato al signor Ceglia un acconto sulle indennità giornaliere spettantigli e perché siano pagate le spese di spedalizzazione richieste dagli Ospedali riuniti di Salerno.

L'interrogante può essere certo, pertanto, che il caso è attentamente seguito dal nostro consolato in Bastia, il quale non mancherà di adoperarsi per fare ottenere al signor Ceglia le prestazioni spettantigli.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: STORCHI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

CACCIATORE. *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le cause per le quali da quattro mesi sono stati sospesi i lavori per la costruzione di dodici palazzine dell'I.N.A.-Casa in Raito di Vietri su Mare (Salerno) e se ritenga intervenire per rimuovere al più presto le cause che hanno dato luogo alla predetta dannosa sospensione. (6671)

RISPOSTA. — L'impresa Massimetti, cui furono appaltati i lavori di costruzione di dodici alloggi I.N.A.-Casa in località Raito del comune di Vietri sul Mare, essendosi venuta a trovare in gravi difficoltà finanziarie, non ha mantenuto l'impegno contrattuale assunto ed ha chiesto alla competente stazione appaltante di Salerno la rescissione bonaria del contratto d'appalto.

La gestione case per lavoratori, investita della questione, ha già disposto un sopralluogo, sia per esaminare la possibilità di definire in via bonaria la richiesta dell'impresa inadempiente, sia per far predisporre una perizia suppletiva della spesa occorrente per il completamento, da parte di altra impresa, delle predette costruzioni.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CALVARESI, BASTIANELLI E ANGELINI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che ostano alla definitiva approvazione da parte dei competenti organi del suo dicastero del piano di acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, adottato dal consiglio comunale di Ascoli Piceno sin dal mese di novembre 1962.

Gli interroganti fanno presente che il predetto consiglio comunale adottò un piano comprendente ettari 57,04 per l'edilizia economica e popolare sulla base di previsioni dell'incremento di popolazione nel prossimo decennio, referendo 24,94 ettari di suolo edificabile nel centro urbano della città e nell'ambito del piano regolatore e 32,64 ettari nella zona di Marino del Tronto, fuori del piano regolatore. Contro le decisioni del consiglio si sono manifestate vivaci opposizioni da parte dei privati proprietari i quali hanno fatto ricorso secondo le procedure previste dalla cennata legge n. 167.

In data 27 luglio 1963 il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ingegnere Aldo Frascchetti, in una nota indirizzata al sindaco di Ascoli Piceno, comunicava che il piano di zona per l'edilizia economica

e popolare era stato favorevolmente esaminato dall'assemblea generale del Consiglio superiore nella seduta dell'11 luglio 1963.

Da allora ad oggi nessuna comunicazione ufficiale sulla definitiva approvazione, ma notizie ufficiose ed assai inquietanti su modifiche sostanziali apportate al piano predetto con l'esclusione di ettari 12,64 di suolo edificabile nel centro urbano detenuto dai più grandi proprietari di aree fabbricabili della città di Ascoli Piceno. Sembra che si consiglierebbe di reperire altre aree fuori della cinta urbana, oltre i limiti del vigente piano regolatore, e di ripristinare nelle aree in questione, site nel quartiere Luciani, la libera vendita dei suoli a prezzi speculativi.

Gli interroganti chiedono di sapere:

1) se tali ventilati orientamenti siano in contrasto con lo spirito e la lettera della legge n. 167, delle istruzioni ministeriali contenute nella circolare del 15 luglio 1962, n. 2611, e nella circolare del 27 settembre 1963, n. 4555, in cui si raccomanda vivamente la costruzione di nuclei di edilizia popolare nell'ambito dei piani regolatori, consentendo il reperimento delle aree fuori dell'ambito di tali piani solo in casi « assolutamente eccezionali »;

2) se il ritardo frapposto all'emanazione del richiesto decreto ministeriale non sia fortemente pregiudiziale allo sviluppo della edilizia economica e popolare, all'applicazione della legge n. 60 sulla nuova gestione case per lavoratori e alla utilizzazione delle nuove provvidenze annunciate per l'edilizia economica e popolare sovvenzionata, per il fatto che nelle suaccennate leggi si fa esplicito riferimento alla necessità di reperire aree nei piani di zona previsti in base alla legge n. 167;

3) se ritenga opportuno stroncare eventuali tentativi volti a snaturare una efficace applicazione della legge n. 167 e a favorire interessi privati in contrasto con il superiore interesse pubblico e con la giusta e riaffermata esigenza di porre un freno alla illimitata speculazione sulle aree fabbricabili valorizzate dal pubblico denaro della collettività e di emanare con urgenza il relativo decreto di approvazione del piano. (2719)

RISPOSTA. — Il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Ascoli Piceno è stato restituito, perché venga perfezionato secondo i suggerimenti contenuti nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici dell'11 luglio 1963, n. 993, al predetto comune, tramite il provveditorato

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

alle opere pubbliche per le Marche, con ministeriale 25 ottobre 1963, n. 4826.

Il comune di Ascoli Piceno dovrà, pertanto, adottare, con apposita delibera consiliare, le proprie decisioni in merito e pubblicarle ai sensi dell'articolo 6 della legge del 1962, n. 167, in armonia con l'indirizzo giurisprudenziale ormai costante del Consiglio di Stato in materia di piani regolatori, secondo il quale non è possibile introdurre modifiche d'ufficio nei decreti di approvazione dei predetti piani.

Il Ministro: MANCINI.

CALVARESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare, avvalendosi delle funzioni di vigilanza conferitegli dalla legge e per il rispetto delle libertà costituzionali, per impedire, da parte dei dirigenti delle mutue dei coltivatori diretti della provincia di Ascoli Piceno, di utilizzare la campagna per il bollo annuale dei libretti mutualistici ai fini del tesseramento coatto dei coltivatori all'organizzazione sindacale della « bonomiana ».

L'interrogante fa presente che ai coltivatori che non intendono prendere la tessera della suddetta organizzazione sindacale si rifiuta il bollo del libretto, costringendo gli stessi a servirsi dell'assistenza indiretta, molto più costosa e complicata. Tale operazione di tesseramento coatto viene facilitata dal fatto che nelle sedi della mutua, ente di diritto pubblico, sono installate le sedi dell'organizzazione bonomiana, a cominciare dal capoluogo di provincia, e che i funzionari della mutua sono attivisti e dirigenti dell'organizzazione sindacale anzidetta.

L'interrogante fa presente che le proteste avanzate presso i competenti organi governativi locali (ufficio del lavoro, prefettura) non hanno avuto alcun esito positivo, sì da accreditare l'impressione che dinanzi a tali illegalità e a tali metodi corruttori e discriminatori, le autorità di Governo siano paralizzate dall'impotenza o dalla indifferenza.

L'interrogante chiede, infine, l'adozione di precise misure intese a garantire la libertà dei coltivatori diretti, i quali debbono godere, come tutti i cittadini, dei diritti di libertà sindacale stabiliti dalle leggi e dalla Costituzione della Repubblica. (3749)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati in ordine alle segnalazioni specifiche fatte dall'interrogante non sono emersi comprovati elementi dai quali risulti che i dirigenti delle casse mutue dei coltivatori diretti della pro-

vincia di Ascoli Piceno abbiano esercitato pressioni sui coltivatori affinché questi dessero la loro adesione ad una qualsiasi organizzazione sindacale.

Il problema poi delle sedi delle casse mutue dei coltivatori diretti è stato sempre oggetto di attento esame da parte del Ministero del lavoro che, a suo tempo, ebbe a rappresentare alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti la necessità che le casse medesime avessero una loro sede autonoma ed indipendente dagli altri organismi.

I pochi casi in cui le casse mutue non hanno sedi autonome sono determinati da obiettive difficoltà di bilancio che non consentono alle casse medesime di darsi un'adeguata sede.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CALVARESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per il rispetto delle leggi in ordine alle elezioni delle casse mutue dei coltivatori diretti.

L'interrogante fa presente che il commissario della cassa mutua dei coltivatori diretti di Colli del Tronto (Ascoli Piceno), ha restituito l'11 marzo alle ore 18,05 la lista dei candidati presentata dall'alleanza dei contadini con la motivazione che la lista doveva essere presentata dal primo firmatario dei presentatori e che « nella lista figuravano candidati i coltivatori diretti Cinaglia Luigi, Fazzini Emidio e Ferriozzi Luigi i quali non hanno diritto perché non compresi nella lista elettorale ».

Nel sottolineare che l'articolo 29 della legge istitutiva della cassa mutua dei coltivatori diretti stabilisce che possono essere candidati tutti i coltivatori che fruiscono dell'assistenza e che siano contribuenti della mutua purché siano elettori, e cioè abbiano compiuto il 21° anno, l'interrogante chiede di sapere in base a quale altra norma di legge il suddetto commissario ha escluso dalla candidatura i tre citati coltivatori diretti ed ha preteso che la presentazione della lista fosse effettuata dal primo dei presentatori.

Si fa presente che successivamente, e in tempo utile, la lista dell'alleanza è stata ripresentata, ma ciò ha causato notevole intralcio ed ha determinato un clima di pesante pressione tra i coltivatori diretti.

L'interrogante chiede infine di sapere se le assicurazioni del ministro circa la opportunità di non far svolgere le operazioni elettorali nelle sedi del sindacato bonomiano siano state fatte seguire da precise istruzioni ed adeguati

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

interventi e, nell'affermativa, a chi risalga la responsabilità dell'inosservanza di tali eventuali istruzioni risultando all'interrogante che nelle elezioni della mutua dei coltivatori diretti di Castorano (Ascoli Piceno) svoltesi il giorno 15 marzo 1964, è stata utilizzata la sede della confederazione dei coltivatori diretti. (5271)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che per le elezioni del consiglio direttivo della cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti del comune di Colli del Tronto, svoltesi il 15 marzo 1964, l'Alleanza contadini aveva presentato una lista di candidati a mezzo del signor Giuseppe Nardinocchi, segretario della stessa Alleanza contadini e del signor Luigi Cinaglia, incluso nella lista quale candidato.

A norma delle vigenti disposizioni elettorali, le candidature debbono essere presentate da un numero di elettori titolari di azienda pari al 5 per cento degli iscritti negli elenchi elettorali, vale a dire da coltivatori diretti che risultino titolari di azienda e soggetti personalmente all'assicurazione contro le malattie per i coltivatori diretti, con esclusione di coloro che siano inclusi nella lista in qualità di candidati.

Nel caso specifico, essendo 36 gli elettori, i presentatori di lista dovevano essere due, ma il signor Giuseppe Nardinocchi ed il signor Luigi Cinaglia non erano in possesso dei prescritti requisiti; il primo infatti non era titolare di azienda ed il secondo, oltre ad essere incluso tra i candidati, non era compreso negli elenchi dei titolari di azienda compilati dall'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati, in base alle norme della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Oltre al signor Luigi Cinaglia anche i signori Emidio Fazzini e Luigi Feriozzi non risultavano compresi negli elenchi compilati dall'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati, in quanto erano stati cancellati dagli elenchi medesimi non avendo rinnovato la iscrizione dal 1962; soltanto il Fazzini aveva chiesto la reinscrizione il 3 febbraio 1964, ma l'istruttoria della relativa pratica, ai sensi della citata legge del 1963, n. 9, non era stata completata alla data della formazione degli elenchi.

Le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi della cassa mutua del comune di Castorano si sono svolte nella sede della stessa cassa e non in quella della federazione provinciale dei coltivatori diretti, la quale non ha sede nel luogo.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla questione dei vigili urbani del comune di Napoli con residenza fuori comune ai quali è stato di recente ingiunto, a norma dell'articolo 34 del regolamento, di trovare un domicilio sul territorio comunale. L'interrogante rileva che una questione del genere non può essere affrontata con contestazioni e diffide poiché i numerosi vigili diffidati sono costretti a risiedere fuori comune non tanto per propria deliberata volontà quanto per le note difficoltà di trovare un alloggio a costo accessibile. In considerazione di quanto sopra l'interrogante chiede se si ritenga più opportuno concedere intanto una congrua proroga, provvedendo altresì alla revoca della citata norma regolamentare di fatto inapplicabile finché dureranno le note difficoltà abitative napoletane. (6577)

RISPOSTA. — L'articolo 34 del regolamento del corpo dei vigili urbani di Napoli, in conformità ai regolamenti che disciplinano il trattamento degli altri dipendenti dell'ente, sancisce l'obbligo della residenza senza ammettere deroghe al riguardo.

L'amministrazione comunale per altro non ha imposto ai vigili, che in atto risiedono nei comuni vicini, di trasferirsi nell'ambito del proprio territorio, ma si è limitata ad invitarli soltanto ad indicare un recapito nella città, al fine di assicurare il loro reperimento in ogni momento, allorché lo richiedano le esigenze del servizio.

Al personale interessato sono state già concesse due proroghe per provvedere al riguardo: infatti la data del 6 aprile 1964, inizialmente stabilita per l'adempimento di che trattasi, è stata spostata prima al 4 maggio e poi al 20 giugno 1964.

L'abrogazione dell'articolo 34 non è possibile, in quanto, come è noto, è un preciso dovere di tutti i pubblici dipendenti risiedere nel luogo dove ha sede il proprio ufficio e corrisponde esattamente a quanto sancito, in via generale e quale norma di principio, dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

CARIGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che nel 1946 furono iniziati i lavori di costruzione della strada Pistoia-Riola, senza che per altro a tutt'oggi siano giunti a termine; che tale

strada riveste notoriamente importanza capitale per lo sviluppo economico e turistico di tutto il territorio della montagna a nord-est di Pistoia; che per il completamento della strada in parola occorre appaltare la costruzione del tratto, per 4 chilometri, dalla sorgente Brune di Pratale fino alla chiesa di Valdibrune — se ritenga necessario ed urgente un suo opportuno intervento inteso a fare in modo che la strada Pistoia-Riola sia finalmente completata, evitando così di continuare a mantenere in condizioni di inagibilità, e quindi di inutilità, l'importante arteria solo per la mancata costruzione di un così breve tratto, nonché il rischio di vedere, a lungo andare, render vano tutto ciò che finora è stato messo in opera, con conseguenze, anche di spreco, immaginabili. (6908)

RISPOSTA. — La strada Pistoia-Riola è stata attuata in parte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed in parte da questo Ministero. Il tratto corrente in provincia di Pistoia è incluso nel piano delle strade da provincializzare, con la denominazione di strada dell'Acquerino, con inizio in località Candeglia e termine al confine con la provincia di Bologna.

Finora con i benefici di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, per le zone depresse e successive integrazioni è stata autorizzata la complessiva assegnazione di lire 484.700.000, afferente a lavori già eseguiti o in corso di esecuzione, e più precisamente relativi ai tratti: Valdibure-Condegli (lire 200 milioni); Lentula-Acque-Monachino (lire 238 milioni); Taviano-Treppio (lire 36 milioni); bivio di Treppio-Lentula (lire 10.700.000).

Per il completamento della strada restano da realizzare i lavori per il tratto indicato dall'interrogante, e cioè per il tratto compreso tra la chiesa di Valdibure e il torrente Bure, di chilometri 6,300, per una spesa che si prevede in circa 350 milioni, nonché altro tronco a nord del precedente, tra le località Monachino e L'Acqua, di chilometri 3,270, per una spesa preventiva sui 300 milioni. La spesa complessiva per dette sistemazioni, unitamente alle altre opere necessarie per la piena funzionalità della strada, ascende, pertanto, ad oltre un miliardo di lire.

Per altro considerato il rilevante onere che detto lavoro comporta nonché le numerose altre necessità riguardanti la viabilità ordinaria nella provincia di Pistoia, al completamento della strada Pistoia-Riola si provvederà con criteri prioritari in relazione a nuove

assegnazioni di fondi per la viabilità ordinaria a favore delle zone depresse dell'Italia centrale e settentrionale.

Il Ministro: MANCINI.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1) per quali motivi sia stata sospesa l'erogazione del sussidio ordinario previsto dalla legge 4 novembre 1963 alle persone, sfollate dal comune di Erto e Casso (Udine) a seguito dei noti tragici avvenimenti del 9 ottobre 1963, che svolgono o abbiano familiari occupati in attività lavorative; se ritengano di disporre l'erogazione del sussidio a tutti gli aventi diritto in considerazione del fatto che tutta la popolazione è stata colpita e costretta a sostenere spese straordinarie per il fatto di aver dovuto abbandonare le proprie abitazioni e i propri beni, che molti hanno perduto familiari che provvedevano al loro sostentamento e che in definitiva tale misura scoraggia coloro che intendono lavorare;

2) se si intenda provvedere al pagamento delle rette dei bambini e ragazzi di Erto e Casso collocati presso collegi e istituti, rette attualmente a carico delle famiglie, eventualmente suggerendo al quotidiano *Il Gazzettino di Venezia*, che tramite sottoscrizione tra i suoi lettori, ha destinato un fondo a borse di studio, di assumersi il pagamento di tali rette;

3) quali siano i motivi per cui ai lavoratori occupati nelle opere di consolidamento della Sella di Sant'Osvaldo e nelle opere di sicurezza nel lago del Vajont e nella montagna franata sia stata fatta firmare una dichiarazione che lavorano a proprio rischio e pericolo e a tali lavoratori non venga corrisposta alcuna indennità di rischio;

4) perché sia stata sospesa l'assegnazione di foraggio e mangime per il bestiame di proprietà degli allevatori di Erto e Casso sfollati, senza che si siano ristabilite condizioni che permettano l'utilizzazione dei pascoli e se si ritenga opportuno continuare a erogare tale provvidenza;

5) perché gli impiegati statali e parastatali di Erto e Casso non abbiano ricevuto il sussidio ordinario (pari al 50 per cento della paga) come disposto dalla legge 4 novembre 1963;

6) se si sia provveduto ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni da parte dell'« Inam », al termine dei sei mesi coperti dai contributi precedentemente versati, per quei lavoratori di Erto e Casso occupati e

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

assicurati alla data del 9 ottobre 1963 e successivamente rimasti disoccupati, nonché ai loro familiari i quali, altrimenti, a partire dal 9 maggio, resterebbero privi dell'assistenza malattia. (6047)

RISPOSTA. — L'indennità speciale di disoccupazione, indicata dall'interrogante come sussidio ordinario, concessa dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, per la durata di sei mesi ai lavoratori colpiti dalla sciagura del Vajont, è stata corrisposta dall'I.N.P.S. per un periodo superiore a quello previsto e con la recente legge 31 maggio 1964, n. 357, è stata prorogata fino al 31 luglio 1964.

Da parte di questo Ministero, nessuna modifica è stata apportata al trattamento assistenziale a suo tempo disposto dal commissario straordinario del Vajont, sentita la commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 1963, a favore dei capo-famiglia che riprendono un'attività lavorativa. A costoro, infatti, viene corrisposta, al momento della riassunzione al lavoro, un'indennità di prima sistemazione pari a tre mensilità del sussidio goduto dall'intero nucleo familiare.

Per quanto riguarda l'assistenza dei minori, la spesa per il pagamento delle rette di ricovero in collegi ed istituti è stata assunta direttamente da questo Ministero, anche in considerazione del fatto che taluni enti o fondazioni, i quali si erano impegnati a sostenere detta spesa, non vi hanno mai provveduto. La spesa per detti ricoveri ammonta attualmente a circa due milioni di lire al mese.

In ordine a quanto segnalato a proposito dei lavoratori occupati nelle opere di consolidamento della Sella di Sant'Osvaldo, si fa presente che, subito dopo la sciagura del Vajont, il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste, con apposita ordinanza, dichiarò intransitabile la strada statale che da Cimolais conduce, attraverso Erto e Casso, a Longarone e a Cortina d'Ampezzo e delegò il dirigente del centro di assistenza agli sfollati di Erto e Casso, in Cimolais, a rilasciare permessi di transito nei casi di urgenza. Detta delega venne revocata dal provveditorato il 22 gennaio 1964. Il dirigente del centro predetto ritenne però opportuno continuare a rilasciare permessi analoghi, allo scopo di evitare eventuali inconvenienti per i lavori di sicurezza in corso nella zona del bacino. Tali permessi di transito, che attualmente vengono rilasciati dal sindaco di Erto e Casso, non hanno lo scopo di diminuire la protezione as-

sicurativa degli addetti ai lavori in corso nel bacino, i cui rischi sono tutelati dall'assicurazione contro gli infortuni. Non si tratta quindi di dichiarazioni aleatorie bensì di normali permessi necessari per regolare il transito, rilasciati per motivi di prudenza, anche ai lavoratori dipendenti dalle ditte impegnate nei lavori di consolidamento e sicurezza del bacino.

In ordine poi al mancato pagamento dell'indennità di rischio, va rilevato che le ditte operanti nella zona, oltre alle competenze previste dal contratto collettivo di categoria, hanno corrisposto ai dipendenti le seguenti indennità extra contrattuali, ritenute ampiamente compensative:

a) lire mille al giorno ai lavoratori provenienti dai comuni vicini di Erto e Casso, Cimolais, Claunt e Barcis e lire 500 al giorno ai lavoratori provenienti dai predetti quattro comuni;

b) un compenso *una tantum* pari a dieci ore di lavoro festivo e dieci ore di straordinario ai più meritevoli ed a cinque ore per tutti gli altri;

c) agli operai che lavorarono tutti i giorni, escluso il 1° gennaio 1964, nell'intervallo dal 27 dicembre 1963 al 7 gennaio 1964, venne corrisposto un premio di lire 2 mila per ogni giornata effettiva di attività lavorativa.

L'assegnazione di foraggio e mangime per il bestiame è stata sospesa perché tale trattamento è apparso ingiustificato, per la sperequazione che ne derivava nei confronti di altre categorie di sinistrati, in quanto i beneficiari di tale forma di assistenza traevano a loro intero vantaggio i proventi del bestiame (latte, burro, formaggio), e per evitare l'aggravarsi della situazione generale nella zona. Infatti, i proprietari di bestiame perito nel disastro, lamentando la suddetta sperequazione, hanno più volte manifestato per ottenere l'immediato acquisto, a spese della pubblica beneficenza, di bestiame in sostituzione di quello andato perduto e il conseguente trattamento di favore fatto agli attuali proprietari: la maggior parte degli sfollati, che ha possibilità di recuperare il foraggio, è tuttora assistita col pagamento delle spese di trasporto.

In riferimento ai dipendenti di ruolo dello Stato e degli enti pubblici, si osserva che i predetti non rientrano fra i soggetti beneficiari dell'indennità di nuova sistemazione prevista dall'articolo 26 della legge 4 novembre 1963. Questa provvidenza, infatti, è strettamente connessa con l'indennità di disoccu-

pazione prevista dagli articoli 24 e 25 della legge stessa. L'individuazione dei beneficiari di tali provvidenze è fatta mediante espresso rinvio alle norme che regolano l'assicurazione contro la disoccupazione, dalla quale sono esclusi i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, che godono della stabilità di impiego. Per altro, in favore dei dipendenti di ruolo dello Stato, delle regioni e dei comuni, è predisposto un particolare ordinamento previdenziale, che esclude la loro partecipazione al finanziamento dell'I.N.P.S., a carico del quale sono stati posti gli oneri per le indennità di disoccupazione e di nuova sistemazione.

Quanto, infine alla richiesta erogazione dell'assistenza di malattia oltre i limiti previsti dalle disposizioni vigenti, si comunica che la legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente modifiche ed integrazioni alla legge del novembre 1963, ha disposto la corresponsione dell'assistenza sanitaria in favore dei lavoratori subordinati ed autonomi e relativi superstiti per la durata di un quinquennio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
CECCHERINI.

COVELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga intervenire, con adeguate disposizioni, al fine di semplificare le vigenti norme riguardanti le formalità procedurali che gli ex combattenti della guerra 1915-18 sono tenuti ad osservare per ottenere il brevetto della croce al merito di guerra e la relativa insegna metallica.

Attualmente a detti ex combattenti si impone la presentazione della relativa domanda in carta bollata; mentre per gli ex combattenti del secondo conflitto mondiale 1940-45 risulta che si procede su presentazione di una domanda in carta libera ed anzi, in questi ultimi tempi, la concessione della croce al merito di guerra viene ad essi fatta d'ufficio senza alcuna formalità.

La diversità del procedimento burocratico è veramente inspiegabile e pertanto se ne invoca la sollecita eliminazione, sicché uniforme sia il trattamento per gli ex combattenti di tutte le guerre. (7232)

RISPOSTA. — Sono in corso disposizioni intese a consentire che anche la concessione della croce al merito per le guerre e cicli operativi precedenti al conflitto 1940-45 avvenga d'ufficio. In tal modo eventuali sollecitazioni da parte degli interessati potranno essere effettuate su carta semplice.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI, ROBERTI E DE MARZIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto verificatosi a Noicattaro (Bari) ove nel 1960 alcuni operai furono assunti dal comune per l'abbattimento e la ricostruzione della locale scuola di avviamento professionale e poi per la ricostruzione di un ponte fortemente lesionato, con la paga di circa lire 600 giornaliere e per un periodo di circa 18 mesi senza poter fruire delle provvidenze di legge in quanto il sindaco del luogo dichiarò trattarsi di disoccupati del comune, adibiti a riparazioni di strade, cosa poi sconfessata dall'ispettorato del lavoro di Bari a seguito del ricorso inoltrato dai lavoratori nel 1961 alla sede I.N.P.S. di Bari.

Per conoscere quali misure il ministro intenda adottare, affinché il ricorso — tuttora fermo per accertamenti presso i competenti uffici della direzione generale I.N.P.S., posizione n. 444060 — abbia finalmente equa soluzione considerato che sono trascorsi ben tre anni dal suo inoltro da parte degli interessati che attendono il giusto riconoscimento dei loro diritti. (5817)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato del lavoro è risultato che gli operai assunti dal comune di Noicattaro per l'effettuazione in economia di lavori di abbattimento e ricostruzione *ex novo* di un edificio scolastico, nonché per la sistemazione straordinaria di ponti e strade, hanno percepito una retribuzione giornaliera variabile da un minimo di 850 lire ad un massimo di lire 3.800, senza però beneficiare degli assegni familiari e delle altre assicurazioni sociali.

L'I.N.P.S. ha comunicato che i ricorsi presentati da 23 dei predetti operai per conseguire il diritto agli assegni familiari sono stati respinti dall'apposito comitato speciale che ha considerato detti operai come personale dipendente dal comune che gode, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1161, di un particolare trattamento di famiglia.

Per le altre assicurazioni sociali ha assicurato di avere impartito, in conformità al parere espresso dall'ispettorato del lavoro locale, alla dipendente sede provinciale di Bari le necessarie istruzioni per il recupero dei contributi dovuti dal comune in favore dei medesimi operai.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia vero che, per un assurdo razionamento del carburante, i militi della stradale sono costretti a rinunciare ad un vero

e proprio servizio di pattugliamento e devono sorvegliare il traffico rimanendo fermi per ore sempre allo stesso punto, in lampante contraddizione ai diuturni appelli per una più rigorosa sorveglianza sulle strade da parte di un potenziale valido organismo la cui efficienza, già minata da un non adeguato riconoscimento dei sacrifici sostenuti, viene così di continuo sminuito. Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il più completo ed efficace funzionamento della polizia stradale.

(7362)

RISPOSTA. — Nessuna direttiva è stata impartita ai reparti della polizia stradale per ridurre i servizi allo scopo di conseguire economie nel consumo dei carburanti, le cui dotazioni, per quanto ridotte del 10 per cento (con esclusione dei reparti, operanti nel Piemonte, in Lombardia, nella regione Trentino-Alto Adige e nella Venezia Giulia) a seguito dei noti provvedimenti anticongiunturali relativi al prezzo della benzina, sono più che sufficienti per assicurare adeguati servizi di polizia stradale proporzionalmente al personale ed ai mezzi esistenti.

Le dotazioni attuali di carburante permettono infatti un consumo medio per ogni turno di servizio di pattugliamento (6 ore) di 12-15 litri con una possibilità di percorrenza per ciascuna pattuglia di oltre 140-150 chilometri, il che consente alla pattuglia stessa di effettuare servizio in movimento alla velocità di 30-40 chilometri orari per oltre due terzi della durata del proprio turno.

Per quanto concerne i provvedimenti da adottare per il più completo ed efficace funzionamento della polizia stradale è stato predisposto uno schema di disegno di legge, che trovasi attualmente all'esame dei competenti dicasteri, per un aumento di organico di 5 mila unità allo scopo di potenziare i reparti di polizia stradale per adeguarli alle sempre crescenti esigenze della circolazione stradale.

In attesa di poter dare un sempre più efficiente assetto a tale servizio, in vista delle suddette esigenze, si è provveduto ad integrare, per i periodi di maggiori necessità, gli organici della specialità mediante l'aggregazione di elementi idonei, normalmente impiegati in altri settori.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

D'ALESSIO E ALATRI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del vivo stato di agitazione del personale addetto ai centri

di addestramento professionale promossi dall'A.C.I., in seguito all'annunciata decisione di giungere alla soppressione dei suddetti centri;

2) se siano state valutate le conseguenze negative di una tale decisione sia in relazione agli istruttori che verrebbero privati dopo numerosi anni di servizio del loro lavoro, sia per il danno che ne deriverebbe alle migliaia di allievi i quali non potrebbero completare i corsi iniziati;

3) se risulti che l'atteggiamento dell'A.C.I. non trova una fondata motivazione sul piano economico-finanziario essendo il bilancio dell'ente certamente in grado di sopporre ai moderati oneri derivanti dall'esercizio di questa attività;

4) per conoscere inoltre se risulti che l'A.C.I. persegue in realtà il fine di ottenere l'istituzione di un nuovo ente (I.N.T.A.) al quale affidare questi compiti procedendo in ogni caso al ridimensionamento delle attività di addestramento;

5) infine, se si intenda intervenire e con quali mezzi. (6927)

RISPOSTA. — Non risulta che sia in atto un notevole ridimensionamento dei centri di addestramento professionale dell'*Automobile club* d'Italia. Infatti i centri predetti, che sono stati 16 nel decorso esercizio, verranno mantenuti nell'esercizio corrente, in base alle proposte già avanzate, in numero di 15. Essi saranno gestiti nelle singole province dagli *Automobile club* interessati, ad eccezione del centro di Caserta, che, unitamente a quelli di Roma, verrà gestito dall'*Automobile club* d'Italia.

L'A.C.I. ha dato vita all'Istituto nazionale di tecnica automobilistica (I.N.T.A.), che ha lo scopo di sovrintendere alla formazione professionale di manodopera qualificata e specializzata, destinata prevalentemente all'industria automobilistica. Tale nuovo ente si propone di dare adeguato sviluppo alle attività formative nel settore considerato e di conferire alle medesime maggiore organicità ed efficienza.

Questo Ministero, per altro, non mancherà di esaminare, nell'ambito della propria competenza, l'opportunità di un eventuale intervento qualora l'iniziativa dell'istituzione dell'ente di cui sopra non dovesse dare garanzia su quanto costituisce oggetto dell'interrogazione.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CORONA.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

DE FLORIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda richiamare l'ufficio provinciale del lavoro di Matera alla osservanza del regolamento dei cantieri scuola e di rimboschimento, in forza del quale l'ufficio provinciale del lavoro non può accettare dagli enti gestori dei cantieri la documentazione per la liquidazione da parte del Ministero, se non risultano allegate le ricevute del versamento dei contributi ai lavoratori sotto forma di marche su tessere dette K 1.

La inosservanza di tali norme regolamentari e quindi la mancata applicazione delle marche da parte di quasi tutti gli enti gestori ha pregiudicato e pregiudica i diritti dei lavoratori i quali, all'atto della domanda di pensione, si vedono eccepire la insufficienza di contribuzione. (7027)

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del lavoro di Matera non ha mai accettato dagli enti gestori dei cantieri la presentazione di rendiconti di gestione non corredati dalle ricevute comprovanti il versamento dei contributi previdenziali.

Per altro un modesto numero di enti gestori non ha ancora provveduto alla regolarizzazione delle contabilità, malgrado reiterati inviti da parte dello stesso ufficio del lavoro ed interventi della prefettura.

Per tali inadempienze l'ufficio del lavoro ha interessato l'avvocatura distrettuale dello Stato per lo svolgimento dell'azione legale di competenza.

Il Ministro: DELLE FAVE.

DEGAN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio in cui è venuto a trovarsi il personale dipendente dell'E.N.P.D.E.D.P. a causa della mancata ratifica governativa della delibera che gli concedeva un trattamento allineato a quello del personale degli altri istituti mutualistici e previdenziali, legittimando la sensazione che la resistenza alle richieste sia tanto più forte quanto più piccolo è il numero dei lavoratori interessati alla vertenza.

Si fa presente che la gestione dell'ente che, con 1.200 dipendenti cura l'assistenza di un milione di mutuati, appare soddisfacente ed economicamente attiva.

Si chiede pertanto quali iniziative si intendano assumere per evitare nuovi scioperi e concludere la vertenza con soddisfazione delle parti. (6659)

RISPOSTA. — La delibera intesa a fissare per il personale dipendente dall'E.N.P.D.E.D.P., le norme di attuazione e transitorie del nuovo ordinamento giuridico ed economico allineato a quello del personale degli altri istituti mutualistici e previdenziali, è stata attentamente esaminata dai ministeri vigilanti i quali, al fine di accelerare la soluzione del delicato problema, hanno promosso e tenuto varie riunioni cui hanno preso parte anche esponenti sindacali.

Nel corso delle predette riunioni sono state puntualizzate tutte le osservazioni degli organi ministeriali di vigilanza.

Sulla base di tali rilievi, l'E.N.P.E.D.P. ha provveduto a predisporre un nuovo provvedimento che ha conseguito la prescritta approvazione con decreto interministeriale in data 29 luglio 1964.

Il Ministro: DELLE FAVE.

DEMARCHI, ALESI E ALPINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza delle vive reazioni suscitate tra le categorie commerciali dal dibattito organizzato il 10 maggio sul secondo programma della TV sul tema *La distribuzione in Italia: dal produttore al consumatore.* In tale dibattito sono state svolte, da alcuni partecipanti — a cominciare dal moderatore — argomentazioni e tesi che hanno gettato discredito sulle categorie distributrici, senza che i rappresentanti del commercio abbiano potuto intervenire per rettificare le erronee, arbitrarie e faziose affermazioni in quanto non invitati alla discussione.

Si desidera, inoltre, conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga doveroso che la TV per ragioni di obiettività e quale organo controllato dallo Stato, abbia a mettersi a disposizione delle categorie commerciali per una trasmissione di pari durata nel corso della quale possano essere illustrati al pubblico i termini reali della situazione distributiva in Italia. (6405)

RISPOSTA. — Il dibattito *La distribuzione in Italia: dal produttore al consumatore*, diffuso il 19 maggio alle ore 21,15 sul secondo canale televisivo, fa parte di un ciclo di sei trasmissioni della rubrica *Lo Stato e il cittadino*, dedicato alla programmazione economica. Questi dibattiti sono stati realizzati per rappresentare all'opinione pubblica i più importanti aspetti della situazione economica e gli obiettivi e gli strumenti della programmazione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

La partecipazione ai dibattiti stessi è stata riservata a professori universitari, giornalisti e scrittori specializzati, scelti tra personalità che, come ha detto il moderatore Ugo Zatterin all'inizio della prima trasmissione, non ricoprono incarichi direttivi in organizzazioni sindacali e in partiti, i cui esponenti possono intervenire ad altre trasmissioni televisive, tra cui *Tribuna politica*.

I rappresentanti dei commercianti, come quelli di altre categorie interessate al settore distributivo, non sono stati invitati alla trasmissione del 19 maggio in base a tale criterio, che è stato seguito nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali e dei partiti. La scelta dei partecipanti è stata però fatta tenendo conto non solo della loro autorità accademica e professionale, ma anche dell'opportunità di rappresentare, sia pure in un ambito ristretto (si tratta di quattro o al massimo cinque persone) i diversi punti di vista.

Ad ogni modo si osserva che né i partecipanti, né il moderatore hanno svolto tesi ed argomentazioni che possono aver gettato discredito sulle categorie distributrici e che la discussione è avvenuta nella più ampia libertà ed in termini del tutto correnti, anche se alcuni partecipanti hanno criticato aspetti del sistema distributivo e messo in rilievo deficienze sul settore in questione.

La R.A.I., comunque, ha mandato in onda il 6 giugno, sul secondo canale, una trasmissione dal titolo *Commercio e prezzi*, nella quale il punto di vista dell'organizzazione dei commercianti è stato illustrato dal presidente della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, Sergio Casaltoli.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Russo.

DI BENEDETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni che ancora si frappongono alla indizione delle elezioni della cassa mutua dei coltivatori diretti nei comuni di Ribera, Caltabellotta, Raffadali e Sciacca (Agrigento), quando già da tempo le predette elezioni avrebbero dovuto concludersi, specialmente a Raffadali, dove da anni artificiosamente vige in quella cassa mutua un regime commissariale che contribuisce ad alterare l'ambiente generale di un comune che oggi occupa un posto di rilievo nella cronaca demografica della Regione siciliana. (5721)

RISPOSTA. — In data 17 giugno 1964, la cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento ha provveduto alla

nomina di un commissario, in persona del signor Alongi Luigi, per la normale amministrazione della cassa mutua comunale di Caltabellotta, in conseguenza delle dimissioni rassegnate, per motivi diversi, da nove su 15 membri del consiglio.

Al commissario sono stati demandati i poteri derivanti dagli articoli 19 e 20 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, con il compito di procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi direttivi entro cinque mesi dalla data del provvedimento stesso.

La cassa mutua comunale di Ribera trovava in regime commissariale dal 4 marzo 1964. Per la inattività del commissario, dovuta a ragioni di salute, la cassa mutua provinciale di Agrigento si è trovata costretta a sostituirlo, con deliberazione del 26 maggio 1964, con il signor Marrone Ciro, al quale ha conferito il mandato di procedere, entro il termine di mesi cinque, alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo degli organi direttivi della cassa.

Per quanto riguarda la cassa mutua comunale di Sciacca, le elezioni del nuovo consiglio direttivo hanno avuto luogo il 24 maggio 1964, cioè 10 giorni dopo la normale scadenza triennale dell'organo. Anche nella cassa mutua comunale di Raffadali le elezioni si sono svolte il 24 maggio 1964.

Il Ministro: DELLE FAVE.

DI GIANNANTONIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ravvisi l'urgente opportunità di concedere una ulteriore proroga per l'indicazione in etichetta della eventuale presenza di sostanze coloranti e di additivi consentiti nella preparazione degli alimenti e delle bevande come previsto dai decreti ministeriali 19 gennaio 1963, la cui applicazione per quanto concerne l'etichettatura è stata prorogata dai decreti ministeriali 25 giugno 1963 fino al 28 febbraio 1964.

L'interrogante ritiene che la durata della proroga dovrebbe essere commisurata al tempo occorrente all'apposita commissione interministeriale per condurre a termine l'elaborazione delle norme regolamentari di applicazione delle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 441.

L'invocata proroga, mentre non provocherebbe alcun pregiudizio di ordine igienico-sanitario in quanto la produzione risponde già pienamente ai requisiti voluti dalle citate leggi, darebbe alle categorie produttrici la possibilità di evitare l'ingente danno di dover procedere più volte alla distruzione e alla modificazione di etichettature e recipienti, pur

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

dovendo rimanere ancora nell'attesa delle norme regolamentari per una completa e definitiva etichettatura. (5186)

RISPOSTA. — Già dal 7 marzo 1963 (data di pubblicazione dei decreti ministeriali sugli additivi e i coloranti consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari) era noto agli operatori economici interessati che il termine per lo smaltimento dei prodotti non conformi alle disposizioni dei predetti decreti veniva a scadere l'8 marzo 1964.

Con decreti del 25 giugno 1963 (pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, del 5 luglio 1963, n. 178), fu concessa una proroga per la produzione fino al 28 febbraio 1964 limitatamente ai requisiti formali (indicazioni sulle confezioni) dei prodotti in questione.

Pertanto gli stessi operatori economici già dal luglio 1963 erano a conoscenza del fatto che, ove avessero avuto interesse a mettere in commercio i suddetti prodotti confezionati senza le prescritte indicazioni degli additivi o dei coloranti impiegati, il termine ultimo per lo smaltimento era sempre quello dell'8 marzo 1964, nessuna proroga ulteriore avendo previsto i predetti decreti del giugno 1963.

Per quanto riguarda le norme generali in materia di etichettature e confezioni previste dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (sostituito dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441), si fa presente che il citato articolo 5 ha rinviato al regolamento di esecuzione soltanto le disposizioni relative all'elencazione degli ingredienti e alla indicazione della data di confezionamento. Le altre prescrizioni (denominazione del prodotto, nome o ragione sociale o marchio o sede dell'impresa produttrice, sede dello stabilimento, indicazione del quantitativo netto in peso o volume) erano immediatamente precettive, salvo le norme transitorie per lo smaltimento dei prodotti esistenti, per altro scadute il 5 dicembre 1963. Anche tale data era ben nota agli operatori interessati a partire dall'aprile 1963, quando fu pubblicata la legge n. 441, il cui articolo 5 venne a sostituirsi all'articolo 8 soprammenzionato.

Pertanto nessun danno economico dovrebbe derivare agli operatori economici adempienti, per avere adeguato le confezioni — nei termini stabiliti, già scaduti, rispettivamente, il 5 dicembre 1963 e l'8 marzo 1964 — alle prescrizioni della legge del 1962, n. 283 e dei decreti 19 gennaio 1963, e ciò anche in vista delle norme e dei termini che saranno previsti nell'emanando regolamento.

Il Ministro: MARIOTTI.

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che l'assemblea dei delegati della cassa mutua provinciale artigiani di Caltanissetta, svoltasi il 13 aprile 1964, ha bocciato per la seconda volta, con 56 voti contro 30, il bilancio di previsione del 1964;

b) che tale delibera fa seguito alle analoghe bocciature verificatesi negli anni scorsi;

c) che ben cinque membri del consiglio d'amministrazione sono dimissionari ed i rimanenti otto membri del consiglio (tra i quali esperti non eletti dagli artigiani) malgrado le ripetute bocciature di bilancio e la presentazione di una mozione di sfiducia firmata da un gran numero di delegati artigiani si rifiutano di rassegnare le dimissioni;

d) che tale atteggiamento specialmente dei membri non elettivi del consiglio d'amministrazione ha provocato vivissima indignazione tra tutti gli artigiani della provincia e uno stato di tensione;

e) che la giunta centrale della Federazione nazionale delle casse mutue artigiane, pur in una così grave situazione che si protrae da lungo tempo, non ha proceduto alla nomina del commissario.

Per conoscere se ritenga necessario e urgente normalizzare la situazione della cassa mutua artigiani di Caltanissetta sciogliendo l'attuale consiglio d'amministrazione e nominando un commissario a norma dell'articolo 27 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, con l'incarico di indire al più presto le elezioni di un nuovo consiglio d'amministrazione. (5870)

RISPOSTA. — Si fa presente all'interrogante che la situazione venuta a determinarsi nella cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Caltanissetta ha formato oggetto di particolare considerazione da parte di questo Ministero che ha interessato, al riguardo, la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani per il più attento esame della situazione stessa e per le conseguenti determinazioni.

Il Ministro: DELLE FAVE.

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che a Caltanissetta centinaia di ragazzi dai 7 ai 14 anni lavorano nelle aziende commerciali (per il cosiddetto servizio a domicilio) e, addirittura, in alcune aziende industriali. Tutto ciò senza

che il locale ispettorato del lavoro, che pure è a conoscenza di così diffuse e gravi violazioni delle leggi sul lavoro, intervenga per imporre il rispetto delle leggi stesse. (6988)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Caltanissetta ha sempre seguito con particolare attenzione il fenomeno del lavoro minorile che nella provincia risulta piuttosto diffuso. Dalla entrata in vigore della legge 29 novembre 1961, n. 1325, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, ha effettuato 494 accertamenti e ha elevato 127 contravvenzioni per inosservanza delle disposizioni previste da detta legge in tema di occupazione dei minori.

Recentemente il medesimo ispettorato ha intensificato l'azione di vigilanza, specie nel settore del commercio al minuto dove l'occupazione dei minori è particolarmente richiesta per il trasporto a domicilio della merce commissionata dai clienti.

Dal canto suo, il Ministero del lavoro, fin dal febbraio 1964, ha iniziato una indagine a carattere nazionale per accertare il grado di applicazione della predetta legge n. 1325 e sta esaminando una serie di proposte avanzate dagli ispettorati regionali e provinciali del lavoro al fine di potere assicurare una sempre più efficace tutela del lavoro minorile.

Il Ministro: DELLE FAVE.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia al corrente che presso i competenti uffici del dicastero giace da tempo una proposta per la costruzione di una strada di raccordo fra le valli del Bisagno e della Fontanabuona (Genova), strada statale 45, e precisamente fra le località di Traso e Ferriere di Lumarzo.

La realizzazione di tale tronco stradale, attesa fin dall'immediato dopoguerra e promessa già dai ministri di quell'epoca, oltre a migliorare notevolmente le comunicazioni della Fontanabuona con Genova, offrirebbe ottime prospettive per lo sviluppo turistico ed industriale, oggi assai limitato rispetto alle effettive possibilità della valle.

L'interrogante ricorda che la Fontanabuona è zona depressa e come tale beneficia delle provvidenze tributarie di cui alla legge 29 luglio 1957, n. 635.

L'interrogante chiede pertanto se il ministro ritenga necessario ed improrogabile impartire disposizioni per la costruzione del raccordo suddetto, che riveste importanza vitale per la zona interessata. (6960)

RISPOSTA. — La costruzione della strada di raccordo tra le valli del Bisagno e della Fontanabuona, sollecitata dall'interrogante, costituisce un problema di notevole importanza la cui soluzione, da tempo vivamente auspicata in provincia di Genova, è seguita con particolare attenzione da questo Ministero.

L'opera infatti apporterebbe considerevoli vantaggi alla viabilità interprovinciale poiché risponde allo scopo di rendere efficiente, migliorandone ed accorciandone sensibilmente il percorso, il collegamento stradale, ora ad andamento difficile e tortuoso, tra la statale n. 45 della Val Trebbia e la statale n. 225 della Fontanabuona, che è in atto l'itinerario obbligatorio, per tutto il periodo estivo e di maggiore frequenza sull'Aurelia, del traffico pesante nei due sensi di marcia da Genova-Chiavari ed oltre. Inoltre essa aprirebbe allo sviluppo economico-turistico ed industriale la vallata della Fontanabuona che presenta vaste prospettive di incremento non ancora pienamente valorizzate, e faciliterebbe la creazione di zone edilizie nell'immediato entroterra genovese dando sfogo all'espansione urbanistica e delle industrie di Genova.

Il raccordo in parola dovrebbe consistere nella formazione di una variante stradale della lunghezza di circa chilometri 4,800 di cui circa chilometri 2,500 in galleria, tra la località Traso in val Bisagno e la località Ferriere in val Fontanabuona, con un costo complessivo aggirantesi presumibilmente intorno a lire 4.100.000.000.

Il relativo progetto da tempo realizzato dall'amministrazione provinciale di Genova, per il collegamento della strada statale n. 45 presso Traso, con la strada statale n. 225 in località Ferriere, è attualmente in corso di modifica e aggiornamento da parte della società S.P.E.A. all'uopo incaricata dall'amministrazione provinciale stessa.

Data l'entità della spesa, deve però rilevare che ove all'esecuzione dei lavori dovesse provvedere l'«Anas» si dovrebbe farne carico ai programmi futuri.

Il Ministro: MANCINI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere perché i 94 appartamenti, già costruiti dall'I.N.A.-Casa con bando di concorso del 18 luglio 1961, n. 17740, indetto nel comune di Altamura (Bari) e attribuiti con assegnazione definitiva prefettizia avvenuta il 18 settembre 1962 ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Re-

pubblica del 18 ottobre 1957, n. 1933, siano resi abitabili.

È da anni che si attende che i predetti appartamenti siano allacciati alla rete idrico-fognante, nonostante i preventivi di spese per tale opera siano già stati redatti ed aggiornati nei costi (da lire 12 milioni a lire 34 milioni 90 mila) dall'E.A.A.P. del gruppo di Matera. (5833)

RISPOSTA. — La situazione lamentata dall'interrogante in riferimento alla ritardata consegna dei 94 alloggi realizzati in Altamura e già assegnati è stata determinata da difficoltà tecniche indipendenti dalla volontà della « Gescal ».

Infatti gli alloggi medesimi sono stati costruiti nei tempi previsti, ma non è stata possibile autorizzarne tempestivamente la consegna perché mancanti degli allacciamenti ai pubblici servizi (acqua, fogne, luce) che il comune di Altamura non ha potuto realizzare, come da impegni assunti con apposita convenzione stipulata il 12 aprile 1961, per mancanza di fondi.

Al fine di facilitare l'adempimento di detti impegni e cioè di rendere possibile l'esecuzione delle opere sopra specificate e quindi la consegna degli alloggi ai lavoratori interessati, il consiglio d'amministrazione della « Gescal », in data 16 giugno 1964 ha deliberato di concedere al comune di Altamura, che ne ha fatto richiesta, la somma di 40 milioni a titolo di anticipazione.

La pratica relativa a tale anticipazione è in via di definizione presso gli uffici competenti della gestione citata, e pertanto al più presto sarà eliminato ogni inconveniente.

Il Ministro: MANCINI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga compatibile con l'ordinamento costituzionale italiano e con le leggi dello Stato quanto avviene nella città di Foggia, dove in sede di mercato settimanale si operano le più smaccate discriminazioni fra venditori ambulanti della città, venditori della provincia e venditori delle province limitrofe, senza che intervengano né le autorità cittadine né la prefettura a far cessare le forme discriminatorie introdotte dall'assessore alla annona e dalla polizia urbana locali. (7214)

RISPOSTA. — La nuova disciplina del mercato settimanale di via Galliani a Foggia, è stata stabilita da quell'amministrazione comunale, previe intese con i rappresentanti delle

categorie interessate, allo scopo di rendere più agevole il traffico lungo le strade laterali, con vantaggio anche per la pubblica quiete.

La nuova regolamentazione — che per altro non si discosta da quella già attuata all'epoca in cui il mercato era ubicato al corso Giannone — non sembra creare alcuna discriminazione rilevante sul piano costituzionale, fra i venditori ambulanti, essendo questi posti in una posizione di uguaglianza nei confronti dei compratori.

Si soggiunge che alla prefettura di Foggia non è pervenuta alcuna lamentela in proposito.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

FINOCCHIARO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere quali iniziative intendano prendere per imporre ai comuni il versamento dei contributi previsti per legge a beneficio dei consorzi antitubercolari. E, nel caso di accertata impossibilità dei comuni ad effettuare i versamenti, quali interventi aggiuntivi siano possibili da parte dello Stato, visto lo stato di *deficit* cronico in cui versa la maggior parte dei consorzi italiani. (7215)

RISPOSTA. — Il mancato versamento da parte di taluni comuni dei contributi previsti per legge a beneficio dei consorzi antitubercolari è da attribuire alle precarie condizioni finanziarie in cui versa la maggior parte dei comuni stessi.

Questo Ministero non ha mancato di invitare i comuni inadempienti al pagamento di detti contributi ogni qualvolta ne sia stato interessato da parte dei consorzi.

La questione, comunque, potrà trovare un'adeguata soluzione soltanto in sede di riforma organica della finanza locale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se risponda al vero la notizia che l'ufficio postale e telegrafico di Bagnara Calabria (Reggio Calabria) sia stato declassato e, nel caso affermativo, in base a quali criteri sia stato disposto il provvedimento, trattandosi di un importante comune di ben 13.491 abitanti e di centro turistico-climatico ed industriale per il quale — atteso il continuo sviluppo — si sarebbe piuttosto attesa la classificazione a centro settoriale di prima categoria. (7158)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

RISPOSTA. — Premesso che a Bagnara Calabra hanno sede un ufficio locale postale di gruppo C ed un ufficio telegrafico principale, si comunica che non si è provveduto ad alcun declassamento degli stessi.

Per quanto riguarda la possibilità di ri-classificare l'ufficio telegrafico principale a centro telegrafico settoriale, si precisa che nel corso dell'applicazione del piano regolatore telegrafico nazionale si è rilevato che l'inoltro del traffico degli uffici minori, anziché tramite i centri telegrafici settoriali di prima e seconda categoria, com'era stato previsto prima, può avvenire secondo una diversa organizzazione, meglio rispondente allo scopo.

È apparso, infatti, più conveniente che il traffico di detti uffici, inoltrato sulla rete telefonica sociale, confluisse in un ufficio di fonodettatura da istituire nei centri di distretto telefonico. Detti uffici di fonodettatura saranno ubicati, ove possibile, nella stessa sede dell'ufficio telegrafico locale e scambieranno con quest'ultimo i telegrammi da e per gli uffici minori.

Pertanto negli uffici telegrafici in sede di centro telefonico di distretto transiterà il traffico degli uffici minori mentre gli altri uffici con traffico superiore a 30 telegrammi al giorno inoltreranno sulla rete telegrafica automatica soltanto il traffico telegrafico proprio, cioè quelle da e per le località sedi degli uffici stessi.

Il Ministro: Russo.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui non è stato ancora provveduto all'apertura dell'ufficio postale presso le terme di Caronte, nel comune di Sambiasse (Catanzaro), al quale affluiscono, per ragioni terapeutiche, forti correnti di turisti. (7242)

RISPOSTA. — L'agenzia temporanea di Bagni di Sambiasse l'anno scorso, durante il periodo del suo funzionamento (9 luglio-31 ottobre 1963), svolse un'attività di irrilevante consistenza, compiendo un numero scarsissimo di operazioni valutabili in media a poco più di mezz'ora lavorativa giornaliera.

Ciò stante ed in mancanza di elementi positivi nuovi rispetto alla situazione della scorsa stagione, non è stato possibile accogliere la richiesta di riapertura dell'ufficio in questione per il corrente anno.

Il Ministro: Russo.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Al fine di conoscere quali iniziative intenda assumere per evi-

tare che i coltivatori diretti ed i mezzadri pensionati e non più in attività vengano ancora gravati, come per molti tuttora accade, dal pagamento dei contributi assicurativi e, in particolare, se intenda determinare un limite di età oltre il quale — indipendentemente dalle proprie capacità fisiche — i soggetti non debbano più essere considerati unità attive.

L'interrogante chiede, infine, in quale modo il ministro intenda ovviare al caso di quei lavoratori pensionati che, non figurando a carico di alcuno, rimangono esclusi dall'assistenza. (4323)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è stata estesa in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con le stesse norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, ivi comprese, quindi, anche le norme di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'articolo 27 di quest'ultima legge espressamente prevede che « l'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie... non cessa qualora il lavoratore, in età superiore ai 55 anni se donna ed a 60 anni se uomo, presti attività retribuita alle dipendenze altrui ».

Pertanto, i coltivatori diretti ed i mezzadri e coloni pensionati e non più in attività sono per legge esclusi dal pagamento dei contributi per invalidità e vecchiaia non perché pensionati ma solo in quanto non svolgono più attività lavorativa.

Per altro, l'articolo 9 della recente legge 9 gennaio 1963, n. 9, al secondo comma dispone testualmente: « Ai fini dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia di cui alla presente legge i contributi... sono dovuti per le persone soggette all'obbligo assicurativo in misura fissa pari a 156 giornate per gli uomini ed a 104 per le donne ed i giovani ». Tale disposizione conferma che nessun contributo è dovuto per quei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che non sono più in attività di lavoro.

Relativamente, infine, ai lavoratori pensionati cui si riferisce l'interrogante nell'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che l'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva dell'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, prevede il diritto alle prestazioni solo in favore di coloro che risultino in attività di lavoro o che siano a carico. Pertanto il Ministero del lavoro non può adottare alcun provvedimento in via amministra-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

tiva per garantire la tutela assistenziale ai pensionati che si trovano nelle condizioni indicate dall'interrogante.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Al fine di conoscere se intenda intervenire presso il consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori per indurlo a rispettare la legge 14 febbraio 1963, n. 60, per quanto riguarda il personale dell'I.N.A. a suo tempo comandato presso la ex gestione I.N.A.-Casa.

L'interrogante fa presente che le decisioni assunte dalla « Gescal », danneggiano gravemente i diritti già acquisiti dal detto personale e ciò in contrasto, oltre che con la legge, con le opinioni espresse in sede di discussione del disegno di legge n. 60 sia alla Camera sia al Senato, opinioni accolte dal Governo. (6358)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, nella seduta del 7 luglio 1964 — tenuto anche conto dei suggerimenti formulati per le vie brevi dalle autorità ministeriali di vigilanza — ha provveduto ad adottare un nuovo schema di regolamento per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del dipendente personale. Con tale provvedimento il suddetto organo collegiale ha previsto, tra l'altro, la contestuale sistemazione del personale distaccato dall'I.N.A. in relazione ai criteri fissati dall'articolo 39 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, istitutiva della Gestione case per lavoratori.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GAMBELLI FENILI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione venutasi a creare nella città di Treia (Macerata) in seguito al crollo di 52 metri delle mura castellane, alla minaccia di ulteriori crolli che mettono in pericolo gran parte del vecchio e medievale centro urbano e l'incolumità di numerose famiglie.

L'interrogante desidera inoltre sapere quali misure intenda prendere:

1) per impedire ulteriori crolli e salvaguardare il vecchio centro storico;

2) per garantire l'incolumità dei cittadini;

2) per una sistemazione dignitosa delle famiglie che sono già state costrette a sgomberare le loro abitazioni e delle altre che dovranno farlo in avvenire. (3547)

RISPOSTA. — In data 22 dicembre 1963, a seguito di violenti nubrifagi e di infiltrazioni di acqua, crollava nel comune di Treia un tratto completo di circa 40 metri delle mura castellane ed un altro tratto di circa 30 metri rovinava parzialmente. Le predette mura si estendono lungo la via di Circonvallazione che costituisce l'unica via di accesso efficiente al centro abitato del comune precitato.

Le mura costituiscono, inoltre, il sostegno di una schiera di fabbricati che, per effetto del cedimento verificatosi, si sono venuti a trovare in precaria situazione statica.

Si è, pertanto, a suo tempo posto immediatamente anche il problema di fare sgomberare un ventina di alloggi, data la pericolosità della situazione creatasi.

Il comune di Treia, d'accordo con la prefettura di Macerata, ha emesso le relative ordinanze di sgombero, ed ha provveduto al ricovero delle famiglie in alloggi di fortuna, utilizzando anche locali dell'E.C.A.

La sistemazione di dette famiglie è avvenuta nel miglior modo possibile, compatibilmente con le disponibilità di alloggiamento esistenti nel comune di Treia, e costituisce, naturalmente, una soluzione di emergenza, alla quale potrà far seguito un diverso e migliore collocamento delle famiglie di che trattasi anche in considerazione del fatto che la I.A.C.P. di Macerata ha in corso di costruzione sei alloggi popolari ai sensi della legge 26 ottobre 1960, n. 1327.

Oltre al problema della sistemazione delle famiglie che occupavano gli stabili pericolanti, si è dovuto affrontare quello del mantenimento dei collegamenti, in quanto il transito lungo la strada di circonvallazione, non solo risultava impedito dalle macerie occupanti la sede viabile, ma anche pericoloso a causa di altri probabili crolli.

Si era, pertanto, sbarrata la strada predetta, mantenendo le comunicazioni in maniera precaria, tramite due carrarecce, in attesa di poter effettuare i necessari lavori di pronto intervento.

Si può ora assicurare l'interrogante che il ripristino del tratto di mura crollato è stato attuato in parte e precisamente per l'importo di lire 10 milioni a cura dell'ufficio del genio civile di Macerata e ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010.

Con decreto presidenziale in data del 13 giugno 1964, n. 15251, è stata inoltre approvata una perizia di completamento dei suddetti lavori dell'importo di lire 30 milioni utilizzando a tal fine i fondi appositamente

mente assegnati per opere da attuare a' termini del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 1010.

Dette opere di completamento sono già state appaltate e consegnate dall'ufficio del genio civile di Macerata all'impresa Tamagnini Tamagno di Pollenza.

Per quanto concerne, infine, la soluzione dell'intero problema della salvaguardia del vecchio centro storico della città di Treia, soggetto a continui movimenti di terreno a causa della natura instabile del terreno stesso, s'informa che è stato consigliato a quell'amministrazione comunale d'iniziare e svolgere rapidamente le pratiche per l'inclusione dell'abitato fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il Ministro: MANCINI.

GREGGI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se ritenga opportuno informare il Parlamento circa i criteri e le motivazioni che hanno determinato il recente aumento (superiore in media del 50 per cento) delle tariffe telefoniche.

In particolare l'interrogante gradirebbe conoscere:

1) per quali ragioni si è ritenuto necessario un aumento tanto forte in un settore che ha avuto un grandissimo sviluppo di utilizzazione;

2) quali programmi lo Stato si propone di far realizzare anche in relazione a questo fortissimo aumento;

3) ed infine per quali ragioni, di fronte al moltiplicarsi delle utenze e degli allacciamenti, debba avvenire che i costi unitari invece che diminuire aumentino in tanto grave misura. (6271)

RISPOSTA. — I motivi che hanno determinato il provvedimento di adeguamento delle tariffe telefoniche sono stati attentamente valutati nelle competenti sedi del Consiglio dei ministri e del C.I.P.

Si ritiene tuttavia utile rilevare che le società concessionarie telefoniche operavano ormai da alcuni anni in una assai difficile situazione dovuta al fatto che, mentre da una parte la gestione risentiva gli effetti dei notevoli aumenti dei costi, dall'altra il flusso delle entrate rimaneva stazionario. Inoltre, occorre predisporre le indispensabili basi per la realizzazione di un programma sessennale di ulteriore sviluppo degli impianti, tale da conferire al sistema telefonico nazionale un grado di capacità ed efficienza rispondente alle esi-

genze di una moderna società; tali basi non potevano essere che la normalizzazione del sistema tariffario ed il conseguente ristabilirsi di sane condizioni di esercizio delle concessionarie telefoniche.

Gli obiettivi del programma, una volta ottenuto l'equilibrio delle basi economiche di gestione, possono così enunciarsi:

a) eliminazione delle domande giacenti anche nelle zone dove sussistano particolari difficoltà di impianto connesse al fenomeno congiunto di un rapido accrescimento della popolazione e dell'estendersi degli agglomerati urbani al di là della cinta tradizionale;

b) automatizzazione integrale del servizio svolto nell'ambito di competenza delle concessionarie al fine di pervenire al disimpegno interamente automatico del servizio urbano ed alla realizzazione integrale della teleselezione da utente ad utente nelle comunicazioni extraurbane;

c) rafforzamento delle scorte d'impianto e degli impianti in genere, in modo da consentire ovunque un servizio di elevata qualità fonica;

d) sviluppo degli impianti derivanti per un più ampio e razionale utilizzo del collegamento telefonico.

Del resto, l'articolo 49 delle vigenti convenzioni tra questo Ministero e le società concessionarie, prevede la revisione periodica (di norma ogni due anni) delle tariffe e dei canoni per adeguarli all'effettivo costo industriale dei servizi anche in relazione allo sviluppo degli impianti in applicazione dei programmi previsti dal piano regolatore telefonico nazionale. Detta revisione non veniva più effettuata dal settembre 1958.

Infine, per quel che riguarda l'ultimo punto dell'interrogazione, giova considerare che l'aumento del numero delle utenze determina una graduale diminuzione dei costi unitari solo in determinate circostanze. I costi stessi, infatti, decrescono con la graduale integrale utilizzazione delle centrali esistenti, mentre diventano crescenti allorché, per fronteggiare le nuove richieste, si rende necessario procedere alla realizzazione di nuove centrali.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni: RUSSO.

ILLUMINATI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza della condotta dell'ufficio leva provinciale di Teramo il quale, sistematicamente, respinge le dichiarazioni sostitutive di attestazione di no-

torietà, nonostante la variante agli articoli 202 e 312 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito (regio decreto 6 giugno 1940, numero 1481), che testualmente recita: « L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, prescrive che in tutti i casi nei quali è richiesto dalle disposizioni vigenti, l'atto di notorietà comunale può essere sostituito da dichiarazione resa o sottoscritta dall'interessato dinanzi al notaio, al segretario comunale, o al funzionario competente a ricevere la documentazione ».

L'interrogante fa presente che gli ultimi casi dell'inconveniente lamentato si sono verificati nei riguardi delle signore Maria Raggiunti e Gilda Giannangelo, avendo il predetto ufficio respinto le dichiarazioni sostitutive di notorietà rese e sottoscritte dinanzi al segretario comunale di Pineto ed attestanti che le suddette sono tuttora vedove.

L'interrogante chiede perciò se ritenga intervenire, con cortese sollecitudine, per far rispettare anche dall'ufficio leva di Teramo le norme vigenti in materia di reclutamento, il cui dispregio causa intralcio ed inutili perdite di tempo agli impiegati municipali e ai cittadini interessati al rapido disbrigo delle pratiche. (6809)

RISPOSTA. — Si è provveduto a chiarire all'ufficio provinciale di leva di Teramo e agli altri uffici di leva che, in sostituzione dell'atto notorio rilasciato dal sindaco, indicato nella tabella allegata al regolamento sul reclutamento dell'esercito e diretto a comprovare alcuni titoli per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato o all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, possono essere accettate le dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati innanzi al notaio, al segretario comunale o al funzionario competente a ricevere la documentazione, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministro: ANDREOTTI.

JACAZZI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere quali interventi siano stati disposti per accertare il fondamento dei gravissimi fatti esposti dall'insegnante Tullio Tambelli sulla gestione del patronato scolastico di Aversa (Caserta) in un memoriale, inviato alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere in data 24 gennaio 1964, nel quale venivano riferite circostanziate notizie circa inesistenti forniture di generi ali-

mentari da parte della sede di Caserta dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali e circa palesi falsità nei bilanci e nei conti consuntivi; e per sapere quali provvedimenti si intendano adottare, se i fatti esposti rispondono al vero, per colpire i responsabili (che potranno essere individuati anche estendendo le indagini ai comuni limitrofi) di così gravi e deprecabili truffe e furti, operati nel campo dell'assistenza all'infanzia. (1187, già orale)

RISPOSTA. — Con esposto del 24 gennaio 1964, il signor Tullio Tambelli, insegnante nella scuola elementare plesso Diaz di Aversa, denunciava alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere di aver riscontrato irregolarità nella custodia e nella distribuzione di viveri provenienti dal consorzio provinciale di Caserta e destinati al patronato scolastico di Aversa.

Il 30 gennaio successivo, perveniva all'ufficio di procura un altro esposto a firma dell'insegnante Guglielmo Ara in cui si segnalavano analoghe irregolarità.

Attualmente l'autorità giudiziaria sta procedendo ai necessari accertamenti, con riserva di adottare i provvedimenti di sua competenza, sia in ordine ad eventuali responsabilità che dovessero emergere in rapporto ai fatti denunciati, sia per le accuse che risultassero infondate.

Il Ministro di grazia e giustizia: REALE.

JACAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in base a quali norme di legge il prefetto di Caserta rifiuta di portare all'esame della giunta provinciale amministrativa, che dovrebbe prenderne soltanto atto, le dimissioni di nove consiglieri comunali di Macerata Campania; per sapere se sia ancora in vigore per la provincia di Caserta l'articolo 158 del regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, che prevede il diritto del consigliere comunale a riproporre dinanzi alla giunta provinciale amministrativa; in particolare per sapere se, a due mesi dalla presentazione delle dimissioni, ritenga di dovere intervenire per porre fine ad una assurda situazione che si trasforma sempre più in ridicola, se si pensi che le dimissioni sono state presentate dal sindaco sospeso, dalla maggioranza degli assessori e dalla metà dei consiglieri e, ciononostante, si continua a convocare sedute di giunta comunale (che vanno regolarmente deserte) per tentare di riunire un consiglio che a norma

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

del punto *b*), quarto comma, dell'articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, dovrebbe considerarsi sciolto; per sapere se ritenga dovere approfondire i motivi per i quali il prefetto di Caserta, con il suo comportamento ed il suo rifiuto a compiere un preciso dovere di ufficio, permette che l'assessore anziano del detto comune di Macerata Campania, facente funzione di sindaco, continui ad amministrare, senza controllo di alcun organo elettivo, in modo talmente disastroso che le stesse visite ispettive di funzionari della prefettura non hanno potuto né tacere né nascondere. (6914)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 158 del regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, la giunta provinciale amministrativa è legittimata a prendere atto delle dimissioni rassegnate dalla carica di consigliere comunale, soltanto allorché il consiglio comunale competente — o la giunta municipale, quando non è aperta la sessione del consiglio — si rifiuti od ometta di provvedere al riguardo.

Pertanto, nel caso di Macerata Campania, il prefetto ha esattamente ritenuto irrivalenti le dimissioni a lui direttamente presentate da nove consiglieri di quel comune, conseguentemente sollecitando il civico consesso ai fini della presa d'atto delle dimissioni medesime.

Quel consiglio comunale s'è riunito soltanto il 26 giugno 1964, limitandosi, per altro, a prendere atto delle dimissioni di quattro consiglieri; talché l'organo tutorio ha, in via sostitutiva, completate, nello stesso giorno, le formalità richieste in ordine alle rinunce degli altri cinque.

Il predetto consiglio, che già mancava di un componente, s'è, così, ridotto alla metà dei membri assegnatigli e, poiché fra i dimissionari sono compresi il sindaco e la maggior parte degli assessori, si è resa necessaria la nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

LAFORGIA, MERENDA, TITOMANLIO VITTORIA, BONTADE MARGHERITA, CAIATI, URSO, BOVA, TAMBRONI, DE MEO, SAMMARTINO, DEL CASTILLO e SGARLATA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sono state ancora im-

partite disposizioni per la ripresa della erogazione dei contributi a fondo perduto per l'ammodernamento delle aziende artigiane del Mezzogiorno, nonostante che l'ulteriore finanziamento di 80 miliardi a favore della Cassa per il mezzogiorno sia stato da tempo approvato dal Parlamento e che di tale finanziamento il Governo assicurò che 30 miliardi erano destinati all'artigianato ed alla pesca.

Gli interroganti devono in proposito far rilevare che l'urgente ripristino delle erogazioni dei contributi a fondo perduto per l'incremento produttivo delle aziende artigiane meridionali risponde sia alla esigenza di non interrompere l'attuazione del programma organico di inserimento nel processo di sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno di un artigianato modernamente rinnovato sul piano tecnico-produttivo, e sia anche alla necessità di assicurare al paese nell'attuale congiuntura economica il contributo produttivo sempre più qualificato delle aziende artigiane. (7450)

RISPOSTA. — Sulle residue disponibilità finanziarie della Cassa — ivi compresi gli 80 miliardi di lire assentiti con legge 6 luglio 1964, n. 608 — questo comitato, nella riunione dell'11 marzo 1964, ha deliberato di riservare ai settori della pesca e dell'artigianato 13 miliardi di lire. Si precisa, altresì, che, in base alle indicazioni ricavabili dai consuntivi, i due terzi di tale somma dovrebbero andare all'artigianato e il rimanente terzo alla pesca.

Con tale disponibilità si potrà far fronte soltanto ad una buona parte degli oneri relativi alle domande presentate entro la data del 18 gennaio 1964 (in cui fu disposta la sospensione dell'ammissione alla istruttoria delle richieste di contributo), mentre — come è evidente — non potranno essere prese in considerazione le domande presentate oltre l'anzidetta data.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

LANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se il Governo, in accoglimento delle richieste che si levano da ogni parte del paese, ritenga di provvedere con la massima sollecitudine all'aumento delle pensioni I.N.P.S., adeguandole all'attuale costo della vita.

L'interrogante chiede in particolare di conoscere se, in considerazione dei livelli attuali

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

delle pensioni della previdenza sociale, non certamente degni di un paese civile, ritenga intanto di disporre l'immediata utilizzazione del fondo adeguamento pensioni per l'aumento del trattamento pensionistico, per la concessione degli assegni familiari ai pensionati e per il miglioramento del trattamento di reversibilità. (6275)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 6700, del deputato Biagini, pubblicata a pag. 2982).

LEZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi del ritardato bando di concorso per la nomina a segretari comunali capi di prima classe, di cui all'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, presso i comuni di classe terza. (6979)

RISPOSTA. — Il concorso per la promozione a segretario comunale capo di prima classe può essere indetto, a norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, soltanto dopo che è stato espletato il concorso per trasferimento a sedi vacanti della classe terza. Pertanto, concluso nel maggio 1964 quest'ultimo concorso, con decreto ministeriale in data 3 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 agosto 1964, n. 206, è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per la nomina a posti di segretario capo di prima classe vacanti nelle segreterie comunali della classe terza.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

LIZZERO, Busetto, Franco Raffaele, Bernet Maria e Vianello. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se si siano informati della situazione in cui versa tanta parte della popolazione del comune di Erto e Casso, sfollata a Cimolais e Claut (Udine) in seguito alla tragedia del Vajont, e quali urgenti provvedimenti intendano prendere in merito ai problemi seguenti, già prospettati nell'interrogazione n. 6047 (vedi pagina 2988) dai deputati Cinciari Rodano Maria Lisa e Re Giuseppina:

1) se intendano disporre l'erogazione del sussidio ordinario previsto dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, a tutti gli sfollati di Erto e Casso aventi diritto comprese quelle persone che svolgono o abbiano svolto una attività lavorativa o che abbiano familiari

occupati in attività lavorative alle quali, non si capisce perché, il sussidio è stato tolto;

2) se intendano disporre urgentemente il pagamento delle rette dei bambini e dei ragazzi di Erto e Casso collocati presso istituti; rette che gravano attualmente sulle famiglie;

3) se intendano disporre affinché sia corrisposta la indennità di rischio ai lavoratori che hanno lavorato o lavorano al consolidamento della Sella di Sant'Osvaldo e della montagna visto che a quei lavoratori è stata fatta firmare una dichiarazione per cui lavoravano o lavorano a loro proprio rischio;

4) se intendano disporre urgentemente di nuovo l'assegnazione del foraggio e di mangime ai proprietari allevatori di Erto e Casso, assegnazione che è stata inspiegabilmente sospesa con grave danno per quei benemeriti contadini;

5) se abbiano dato disposizioni affinché anche agli statali e parastatali di Erto e Casso, come tutti duramente colpiti dalla sciagura, venga erogato il sussidio ordinario previsto dalla legge 4 novembre 1964, n. 1457 (pari a metà della paga), che non è stato loro erogato con grave nocumento per le loro famiglie e palese ingiustizia;

6) se si sia già provveduto ad assicurare la continuità nella erogazione delle prestazioni da parte dell'« Inam » al termine dei sei mesi coperti dai contributi precedentemente versati, per quei lavoratori di Erto e Casso occupati e assicurati alla data del 9 ottobre 1963 e successivamente rimasti disoccupati, nonché ai loro familiari, i quali altrimenti, a partire dal 3 maggio resterebbero senza assistenza di malattia. (6910)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 6047, del deputato Cinciari Rodano Maria Lisa, pubblicata a pag. 2988).

MARIANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere se — premesso che nel 1960 si è dovuta demolire più di metà del fabbricato costruito in Roma, via Alessandro Severo 189 dalla cooperativa edilizia Rinascita, su ordinanza della pubblica autorità talché un centinaio di famiglie dovette abbandonare gli alloggi acquistati pochi anni prima con gravi sacrifici — sia a loro conoscenza lo stato di grave disagio nel quale attualmente versano i componenti della cooperativa edilizia Rinascita, parte dei quali — complessivamente 95 nuclei familiari — ancora occupano la metà

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

dello stabile non demolita, e se ritengano urgente ed opportuno intervenire energicamente presso l'ente mutuante I.N.A. affinché accolga le ragionevoli richieste avanzate dai soci dell'anzidetta cooperativa sia per conoscere la loro reale situazione debitoria, sia per trovare un'equa soluzione dei rapporti, tenuto conto che una parte del fabbricato è demolita e l'altra necessita di opere di consolidamento.

L'interrogante sottolinea l'urgenza dell'intervento se si vuole salvare quella parte dell'immobile che, senza il ripetuto sollecito intervento, dovrebbe essere anch'essa dichiarata pericolante e demolita. (6808)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro ha seguito attentamente le vicende dei soci della cooperativa edilizia Rinascita, attualmente in liquidazione coatta amministrativa, assegnatari degli alloggi costruiti in via Alessandro Severo 189, Roma.

A seguito della nota demolizione di una parte di dette costruzioni, gli assegnatari degli alloggi tuttora occupati sospesero il pagamento delle quote di mutuo che avevano assunto per contratto, chiedendo di definire la loro posizione debitoria direttamente con l'ente mutuante, l'I.N.A., mediante la determinazione delle quote di mutuo individuale.

Recentemente l'I.N.A., a seguito di ripetuti interventi del commissario liquidatore della predetta cooperativa, si è dichiarato disposto ad accettare alcune proposte avanzate nell'interesse degli assegnatari per una soluzione definitiva dei rapporti relativi alle suindicate costruzioni.

Tali proposte prevedono, soprattutto, l'impegno da parte degli assegnatari degli appartamenti non demoliti di continuare a pagare fino alla scadenza del mutuo la quota loro attribuita nel contratto di assegnazione, nonché — entro un congruo termine — gli arretrati con gli interessi di mora, su formale assicurazione dell'I.N.A. che essi risponderanno solidalmente del mutuo e dell'ipoteca gravante sul terreno e sulle costruzioni solo per la parte loro spettante, esclusa quindi, ogni solidarietà con gli assegnatari degli alloggi demoliti. Dette proposte verranno sottoposte alla definitiva approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, non appena saranno ultimati i conteggi relativi alle singole posizioni debitorie dei soci, attualmente in corso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

MARRAS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga di disporre accertamenti e comunicarli alla Camera circa la recente attività dell'ente « Manai » in ordine all'amministrazione del proprio patrimonio sito in comune di Bonorva (Sassari).

In particolare l'interrogante chiede che gli venga precisato:

1) a quali condizioni e per quali ragioni sia stato donato al consorzio provinciale antitubercolare il complesso ospedaliero di proprietà di quell'ente, e come in questa operazione siano stati tutelati gli interessi della popolazione di Bonorva;

2) se sia vero che la vasta e ricca proprietà terriera dell'ente Manai sia stata ceduta all'E.T.F.A.S., e nel qual caso se il ricavo corrisponda al reale valore dei terreni; inoltre a quale uso s'intenda destinare le eventuali somme incassate;

3) quali funzioni l'ente suddetto si proponga di svolgere in conseguenza dell'alienazione del proprio patrimonio. (7205)

RISPOSTA. — Il complesso ospedaliero realizzato dall'ente Manai nel comune di Bonorva è stato donato al locale consorzio provinciale antitubercolare nell'anno 1962 per essere destinato in modo permanente ed esclusivo a luogo di cura.

Detta donazione tutela pienamente gli interessi della popolazione del comune di Bonorva, in quanto è stata effettuata alla precisa condizione che il consorzio provveda a mantenere in piena efficienza il reparto Bonorva per ammalati comuni e a garantire il ricovero gratuito giornaliero di dieci ammalati con domicilio di soccorso presso il comune predetto, per complessive 3.650 giornate di degenza all'anno.

La proprietà terriera dell'ente consistente in ettari 311,80,59 di terreno per la maggior parte pascolativo, non è stata ceduta all'E.T.F.A.S., ma con atto in data 29 aprile 1935 è stata ceduta in enfiteusi all'Ente ferrarese di colonizzazione, cui succedette in seguito l'attuale predetto E.T.F.A.S.

L'E.T.F.A.S. nell'anno 1958 intentò una causa civile per la affrancazione dei suddetti terreni; a sua volta, da parte dell'ente Manai, con deliberazione del 25 settembre 1958, n. 8, venne stabilito di richiedere giudizialmente la devoluzione dei terreni stessi.

La causa, protrattasi per alcuni anni, venne poi abbandonata allorché l'allora presidente dell'ente Manai propose all'E.T.F.A.S. la transazione della lite in corso, dando

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

il benessere per l'affrancazione dei terreni dietro il pagamento della somma di lire 60 milioni.

Soltanto il 27 aprile 1964 l'E.T.F.A.S. comunicava all'ente di essere favorevole alla transazione della lite, con compensazione delle spese, e comunicava, altresì, che il Ministero dell'agricoltura e foreste aveva approvato la propria deliberazione del 22 luglio 1961, n. 593, relativa all'affrancazione dei 311,80,59 ettari di terreno concessi in enfiteusi per l'importo di lire 60 milioni (di cui lire 55.335.000 a titolo di affrancazione a norma dell'articolo 971 del codice civile e lire 4.665.000 per mancata effettuazione di opere nei suddetti terreni).

Il consiglio di amministrazione della fondazione, con nota in data 2 maggio 1964, comunicava all'E.T.F.A.S. di non potere adottare atti di straordinaria amministrazione, essendo ormai scaduto per compiuto quadriennio, e rinviava ogni decisione in merito all'esame del nuovo consiglio di amministrazione che, insediato con decreto prefettizio 28 luglio 1964, non intende procedere all'affrancazione.

La prefettura di Sassari, cui spetta per legge la vigilanza sull'ente Manai, allorquando le citate intese tra l'E.T.F.A.S. e l'ente dovessero eventualmente concretizzarsi in regolari atti deliberativi, avrà cura di provvedere affinché vengano nel modo migliore tutelati gli interessi della fondazione.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

MARZOTTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi inconvenienti e deficienze riscontrati negli alloggi a riscatto I.N.A.-Casa del villaggio del sole di Vicenza e più volte denunciati dagli assegnatari alle cui giustificate lamentele né la gestione I.N.A.-Casa, organo appaltatore, né l'istituto autonomo case popolari di Vicenza, organo appaltante, hanno mai dato soddisfacente risposta.

L'interrogante chiede al ministro di conoscere:

1) le risultanze dei collaudi da tempo effettuati dall'apposita commissione;

2) quali provvedimenti intenda adottare affinché sulla base di dette risultanze l'istituto autonomo delle case popolari di Vicenza provveda urgentemente alle necessarie riparazioni e modifiche. (5591)

RISPOSTA. — La Gestione case per lavoratori ha comunicato che gli inconvenienti tec-

nici rilevati in sede di collaudo dall'apposita commissione degli alloggi I.N.A.-Casa che compongono il villaggio del sole nella città di Vicenza sono stati in gran parte definitivamente eliminati, ad eccezione di pochi di scarso rilievo.

Per altro, la stazione appaltante I.A.C.P. di Vicenza è stata invitata a predisporre una perizia post-collaudo che contempla opere di sistemazione per quegli alloggi dove non si è reso ancora possibile un concreto intervento.

Il Ministro: DELLE FAVE.

MONASTERIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare, in ottemperanza alla disposizione contenuta nell'articolo 36 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, al fine di indurre i commissari delle casse mutue malattie tra coltivatori diretti dei comuni di Ostuni, San Vito dei Normanni e San Pietro Vernotico (Brindisi) a convocare le assemblee per le elezioni dei consigli direttivi delle stesse, come prevede l'articolo 8 lettera h) della legge predetta, e perché sia fissata la nuova data delle elezioni nella cassa mutua malattia tra coltivatori diretti di Erchie (Brindisi), elezioni che, già convocate per il 22 marzo 1964, dopo l'intervento della prefettura, furono sospese dal presidente della federmutua provinciale in conseguenza degli arbitri in materia di adempimenti per la presentazione delle liste, commessi dal presidente uscente della mutua comunale in parola. (6017)

RISPOSTA. — Nei comuni di Erchie e di San Vito dei Normanni le elezioni per la rinnovazione dei consigli direttivi delle casse mutue malattia per i coltivatori diretti si sono svolte in data 24 aprile 1964.

Per le casse mutue di malattia dei comuni di Ostuni e di San Pietro Vernotico si è resa invece necessaria la proroga della gestione commissariale per particolari problemi, quali per San Pietro Vernotico, quello determinato dalla lunga agitazione dei medici generici, superata solo di recente.

Sopraggiunto il periodo di più intenso impegno dei coltivatori diretti nei lavori dei campi, le elezioni sono state rinviate al prossimo autunno.

Il Ministro: DELLE FAVE.

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — avendo la *Gazzetta ufficiale* del 16 giugno 1964 dato notizia della delimitazione con decreto interministeriale 16

novembre 1963, delle zone agrarie della provincia di Brindisi, colpite nel 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale — l'importo delle sovvenzioni straordinarie che abbia assegnato o si proponga di assegnare agli enti comunali di assistenza della provincia predetta, ai sensi dell'articolo 6 della legge del 14 febbraio 1964, n. 38, per il pagamento dei contributi, a carico dei coltivatori diretti danneggiati dalle accennate avversità, per le assicurazioni malattia, invalidità, vecchiaia e superstiti. (7254)

RISPOSTA. — La legge 14 febbraio 1964, n. 38, disponeva lo stanziamento, nel bilancio di questo Ministero, della somma di lire 1 miliardo, da destinare all'applicazione delle provvidenze previste dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore dei coltivatori diretti, titolari di aziende agricole situate nelle zone delimitate con decreti emanati dal Ministero delle finanze di concerto con questo dicastero e con quelli del tesoro e dell'agricoltura e foreste, ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa, danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, verificatesi nel periodo compreso tra il 1° marzo 1962 e il 15 marzo 1964.

Per la concessione di tali provvidenze, com'è noto, è data facoltà a questo Ministero di assegnare, agli E.C.A. delle zone come sopra delimitate, sovvenzioni straordinarie da destinare al pagamento dei contributi casse mutue di malattia a favore delle predette categorie di lavoratori agricoli.

Appena avuta notizia della pubblicazione della legge n. 38, è stato interessato il Ministero delle finanze, al fine di ottenere gli estremi di tutti i decreti di delimitazione delle zone agrarie danneggiate dalle calamità atmosferiche verificatesi nel periodo precisato dalla legge stessa, e, successivamente, questo Ministero, con circolare del 19 giugno 1964, ha provveduto a richiedere alle prefetture interessate i dati necessari per procedere al riparto del fondo e, precisamente: i nominativi dei comuni danneggiati, il numero dei coltivatori diretti assistibili ai sensi di legge, nonché l'ammontare globale dei contributi mutualistici dovuti alle casse mutue per il periodo previsto.

Per effettuare il riparto proporzionale del fondo di che trattasi si è, ora, in attesa che tutte le prefetture delle province colpite da calamità naturali od avversità atmosferiche, tra cui quella di Brindisi, forniscano gli ele-

menti richiesti; si osserva al riguardo che per raccogliere tali elementi sono necessari laboriosi accertamenti da parte di numerosi uffici quali: l'intendenza di finanza, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'ufficio tecnico erariale, uffici distrettuali imposte dirette, l'ufficio provinciale coltivatori diretti, ecc.

Ciò premesso, non riesce possibile, allo stato, precisare l'ammontare delle sovvenzioni in questione.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere presso quale sede dell'I.N.P.S. siano archiviati i contributi assicurativi dell'ingegnere Righetti Cesare fu Domenico, 1907, residente a Lumezzane (Brescia) per il lavoro svolto dal 1° gennaio al 31 ottobre 1937 presso l'aeroporto di Asmara in qualità di operaio civile. (5868)

RISPOSTA. — La posizione assicurativa intestata all'ingegnere Cesare Righetti, contenente contributi per il periodo 1° gennaio 1937-15 ottobre 1937, versati in dipendenza di attività lavorativa svolta nell'ex Africa orientale italiana, trovasi presso gli uffici della sede provinciale di Brescia dell'I.N.P.S.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ORIGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se:

a) siano a conoscenza della trasmissione organizzata dalla TV la sera del 19 maggio 1964, alle ore 21,15, sul tema *La distribuzione in Italia: dalla produzione al consumo;*

b) abbiano rilevato il carattere diffamatorio impresso alla discussione da taluni partecipanti, ai danni delle categorie commerciali non invitate a partecipare al dibattito;

c) abbiano avuto notizia della generale vivissima indignazione giustamente suscitata dalla trasmissione tra i commercianti, impegnati, proprio in questi giorni, a porre in atto una campagna nazionale per la stabilizzazione dei prezzi;

d) ritengano che la TV debba prontamente e doverosamente accordare a qualificati esponenti delle categorie commerciali la possibilità di ristabilire pubblicamente l'esattezza della situazione e la realtà delle condizioni nelle quali i commercianti operano al servizio del consumatore. (6434)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 6405, del deputato Demar-chi, pubblicata a pag. 2992).

PEZZINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intenda promuovere provvedimenti atti a conservare ai ciechi civili che hanno trovato una occupazione il godimento di almeno una parte dell'assegno vitalizio di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 632, e ciò in considerazione del fatto che i ciechi civili, anche quando hanno la fortuna di potersi occupare o di ricevere una retribuzione, continuano ad avere bisogni e necessità senza dubbio superiori a quelli dei loro colleghi di lavoro non privi della vista. (7395)

RISPOSTA. — La legge 9 agosto 1954, n. 632 ed il regolamento per la esecuzione e l'attuazione di essa (emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1956, n. 32, ammettono, com'è noto, al beneficio dell'assegno a vita i ciechi civili che oltre alla minorazione visiva siano inabili a proficuo lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

Demandano, inoltre, all'organo erogatore, e cioè all'Opera nazionale per i ciechi civili, il compito di disporre periodici accertamenti sulla persistenza delle condizioni richieste per la concessione del suddetto assegno.

Tale disciplina legislativa è stata, per altro, mutata con l'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Tale regolamento, infatti, nel determinare in concreto lo « stato di bisogno » richiesto dalla legge per fruire della pensione, ha avuto particolare riguardo per i ciechi che traggono proventi dal proprio lavoro elevando per costoro l'indice massimo del reddito consentito per fruire dell'assegno a vita (da lire 18 mila a lire 28 mila mensili).

Qualora, poi, l'interrogante abbia inteso riferirsi a ulteriori benefici economici in favore di ciechi civili che svolgono attività lavorativa retribuita, si osserva che eventuali provvedimenti del genere dovrebbero essere presi in sede legislativa; va tuttavia tenuta presente al riguardo la difficoltà, specie nelle attuali condizioni di bilancio, di una simile statuizione, specie se dovessero prevedersi criteri nuovi in tema di condizioni di assistibilità del cieco dedito ad una occupazione re-

tribuita; ed ancora più complessa e pesante si rivelerebbe l'applicazione pratica di detta statuizione per la riapertura di procedimenti istruttori e di accertamenti sulle singole situazioni a suo tempo definite.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

PIGNI E GHISLANDI. — *Al Governo.* — Per conoscere — premesso che con legge 27 febbraio 1955, n. 53, fu disposto il pagamento di una indennità agli impiegati e salariati statati dimessi per esodo volontario e che tale indennità è stata corrisposta insufficientemente, tanto è vero che, in occasione di vari ricorsi di ex salariati, il Consiglio di Stato (sezione IV) ha più volte riconosciuto il diritto degli stessi ad un supplemento in corrispondenza della tredicesima mensilità, non computata nell'indennità già corrisposta; e in considerazione del fatto che nonostante il parere di massima (sembra favorevole) del ministro del tesoro, il ministro della difesa non ha adottato l'estensione del trattamento stabilito con il riconoscimento suddetto (e a parecchi già liquidato) anche agli altri interessati, neppure in caso di ricorso giurisdizionale già proposto dagli stessi — 1) se ritenga che, di fronte ad un diritto praticamente non contestabile, la mancata estensione del trattamento già ritenuto spettante e usato ad altri, rappresenti un atto dichiaratamente illegittimo, ingiusto e vessatorio; tanto più che, da un lato, è noto che anche per i crediti riconosciuti i mandati non vengono emessi finché non sia stato provveduto ai relativi fondi, dall'altro, gli interessati (ben 15 mila ex salariati) sono stati illegittimamente e ingiustamente privati da circa 10 anni di una parte delle loro spettanze legali; 2) se ritenga inoltre che ogni indugio nel riconoscimento del supplemento sia un atto gravemente dannoso per l'amministrazione, perchè, mentre sui supplementi di indennità decorrono gli interessi corrispettivi nella misura legale del 5 per cento, i ricorsi cui gli interessati vengono costretti espongono la amministrazione anche ad un notevole onere di spese giudiziarie. (7165)

RISPOSTA. — La questione di un supplemento di indennizzo agli operai della difesa a suo tempo cessati per esodo volontario pone il problema preliminare del reperimento dei notevoli fondi occorrenti.

Non potendo questi fare totalmente carico al bilancio militare, sono state già da qual-

che tempo avviate le necessarie intese con il Ministero del tesoro per le integrazioni indispensabili.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che le elezioni per il rinnovo dei consigli delle casse mutue comunali dei coltivatori diretti della provincia di Pisa si sono svolte in condizioni di illegalità, con numerosi atti arbitrari, come: cancellazione di numerosi iscritti dalle liste, installazione dei seggi elettorali in sedi della Confederazione nazionale coltivatori diretti; mancata notifica dell'avviso elettorale a circa un quarto degli iscritti negli elenchi; mancata affissione negli albi comunali degli elenchi degli elettori; e per sapere se, di fronte a queste violazioni, anche in spregio alle istruzioni del Ministero e al voto del Senato, ritenga necessario e doveroso promuovere un'accurata inchiesta, facendo ripetere le elezioni con garanzia di regolarità in tutte quelle casse comunali in cui sarà accertato che si sono verificati atti di arbitrio e illegalità. (6031)

RISPOSTA. — In merito alla procedura delle elezioni per il rinnovo degli organi direttivi delle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti della provincia di Pisa, si fa presente che, dagli accertamenti effettuati, è risultato che nessuna cancellazione è stata operata negli elenchi degli elettori predisposti dall'ufficio provinciale del servizio per i contributi unificati.

È risultato anzi che per qualche titolare di azienda, che aveva ricorso all'ufficio predetto ed aveva sistemato la propria posizione prima del giorno delle elezioni, è stato compilato un elenco suppletivo, come è avvenuto, ad esempio, a Ponsacco per tre candidati inclusi nella lista dell'Alleanza contadina.

Tutti i ricorsi presentati dagli elettori sono stati tempestivamente evasi dall'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati e le elezioni si sono svolte con il rispetto assoluto degli elenchi forniti dall'ufficio medesimo.

Gli avvisi per le elezioni sono stati inviati regolarmente a tutti gli iscritti negli elenchi elettorali e nessun reclamo risulta pervenuto in merito. Infatti, su 8640 coltivatori ammessi al voto, hanno votato 7381 elettori con una percentuale dell'85,53 per cento.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ROMANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno accertare le ragioni per cui è stato escluso dall'assegnazione di un alloggio I.N.A.-Casa il signor Giovanni Francescone, da Napoli, corso San Giovanni a Teduccio 498, alloggiato con la sua famiglia, composta dalla moglie e sette figli, in un locale seminterrato di appena tre metri quadrati, privo di finestre e di servizi, umidissimo, antigienico al punto che due suoi figli hanno contratto la tubercolosi. (5916)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati presso l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli è risultato che il signor Giovanni Francescone non ha presentato alcuna domanda per l'assegnazione di un alloggio I.N.A.-Casa in occasione degli ultimi due bandi di prenotazioni pubblicati in Napoli il 27 giugno 1958 ed il 20 settembre 1961. Né è stato possibile rintracciare presso detto ufficio una domanda, seppure ai soli fini di accertare i motivi del suo mancato accoglimento, che il Francescone, a tal fine convocato presso l'ufficio provinciale del lavoro, ha dichiarato di aver presentato tra il 1955 ed il 1956, senza per altro esibire l'apposita ricevuta attestante la presentazione della domanda medesima o altro dato preciso per favorire le ricerche.

L'interessato, tuttavia, potrà partecipare ad uno dei nuovi bandi che saranno pubblicati a Napoli quanto prima per la prenotazione di alloggio da realizzare in attuazione dei programmi del primo piano triennale di cui alla legge del 14 febbraio 1963, n. 60.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se — in considerazione del fatto che, l'11 luglio 1964, 8 consiglieri su 15 del comune di Valle di Maddaloni hanno presentato al prefetto di Caserta le loro dimissioni — ritenga necessario ed urgente procedere alla nomina di un commissario prefettizio al suddetto comune. (7277)

RISPOSTA. — Soltanto per sei degli otto consiglieri comunali di Valle di Maddaloni, che l'11 luglio 1964 avevano rassegnato le dimissioni dalla carica, è stato preso atto, a norma di legge, delle dimissioni stesse, avendole gli altri due ritirate prima che la giunta municipale fosse all'uopo convocata.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

Poichè il consiglio comunale, con nove consiglieri tuttora in carica, sui 15 assegnati al comune, è in condizioni di funzionare regolarmente, non si sono verificate le condizioni di legge per la nomina di un commissario.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

SAMMARTINO. — *Al Ministri dell'inter-no, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se risulti loro che il salariato Valentino Esposito, dipendente del comune di Salcito (Campobasso), avendo chiesto l'aumento della propria retribuzione, se l'è vista negare con minaccia di immediato licenziamento dal servizio; che la minaccia stessa, espressa dal consigliere di maggioranza Antonio Cornacchione, è consacrata persino nel verbale della seduta del consiglio comunale del 9 ottobre 1963; che, infine, l'aumento della retribuzione è stato praticato solo ad altro salariato dello stesso comune, adibito ad analoghe mansioni, confermandosi così la circostanza della obbligata acquiescenza dell'Esposito, costretto a tacere per evitare il licenziamento.

Date tali circostanze, quali provvedimenti ritengano di dovere adottare, ciascuno nell'ambito di propria competenza, a salvezza dell'ordine della pubblica amministrazione e dei diritti del lavoratore interessato. (6426)

RISPOSTA. — Con deliberazione del 24 luglio 1963, n. 48, la giunta municipale di Salcito ha elevato da lire 20 mila a lire 30 mila il compenso mensile per il netturbino Nicola Esposito, mantenendo fermo quello per il netturbino Valentino Esposito, in quanto egli fruisce di altri proventi quale custode del cimitero.

Per altro, con successiva deliberazione del 10 gennaio 1964, n. 4, anche il compenso mensile per Valentino Esposito è stato maggiorato, con uguale decorrenza in pari misura di quelle previste dal precedente provvedimento.

Si soggiunge che il procuratore della Repubblica di Campobasso ha promosso azione penale nei confronti di Cornacchione Antonio, assessore comunale di Salcito, per il reato di tentata violenza privata, con l'aggravante dell'abuso di pubblici poteri, in pregiudizio del predetto Esposito Valentino.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
AMADEI.*

SANTAGATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali idonei provvedimenti intenda adottare per appurare le cause e le responsabilità connesse alla costruzione ed al successivo crollo di un pavimento in cemento armato nell'edificio scolastico di Ferla (Siracusa) e se ritenga di intervenire urgentemente presso le competenti autorità regionali per l'assegnazione di docenti locali in favore delle scolaresche di Ferla, rimaste tuttora ospitate, a distanza di circa un anno dall'avvenuto crollo, in un edificio inadatto ed insufficiente. (3900)

RISPOSTA. — L'edificio scolastico di Ferla costruito con finanziamento totale della spesa da parte della Regione siciliana è stato ultimato nel 1954, regolarmente collaudato e consegnato il 28 ottobre 1955 al comune interessato, che lo ha accettato in consegna senza sollevare eccezione alcuna, adibendolo ininterrottamente ad uso scolastico fino allo scorso anno.

Il giorno 9 febbraio 1963, un gruppo di studentesse (oltre 50) del liceo ginnasio di Augusta, in gita, transitando per il comune di Ferla, venne ospitato per la colazione in un'aula al primo piano del predetto edificio, ove si intrattenne a lungo. Mentre si svolgeva la riunione venne avvertito dalla stessa scolaresca e dai professori un movimento di cedimento del solaio di pavimento di detta aula, che venne fatta sgombrare rapidamente senza danno nè a persone, nè a cose.

Il sindaco di Ferla, con telegramma in data 11 febbraio 1963, segnalò il fatto all'ingegnere capo del genio civile di Siracusa che, nel sopralluogo effettuato nello stesso giorno, accertò che uno dei solai d'interpiano, per snervamento, aveva assunto una configurazione a corda molla, con una freccia di flessione in mezzeria di circa centimetri 30. Poichè l'edificio da circa sette anni era stato regolarmente usato senza inconvenienti ed il solaio risultava a suo tempo regolarmente assoggettato alle prescritte prove di carico, il predetto ingegnere capo pervenne alla conclusione che il fatto era da addebitarsi ad azioni dinamiche (probabilmente ritmiche) prodotte dalle persone affollatesi, oltre ogni limite, al centro del solaio, nello spazio lasciato libero dai banchi addossati al muro per l'occasione.

Comunque l'ingegnere capo ritenne opportuno, in via cautelativa, ed in pendenza di ulteriori accertamenti, consigliare lo sgombero dell'edificio, come è stato poi praticato e con suo rapporto in data 16 febbraio 1963 ri-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

feri in merito all'assessorato dei lavori pubblici della Regione siciliana, che aveva finanziato, appaltato e fatto eseguire l'opera, informandone per conoscenza anche il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

Il predetto assessorato, a mezzo dei propri organi tecnici, ha poi effettuato ulteriori accertamenti, a conclusione dei quali ha dato incarico all'ufficio del genio civile di Siracusa di redigere apposita perizia di riparazione, consistente nella demolizione e ricostruzione del solaio di cui si tratta.

L'ufficio predetto ha compilato e presentato all'assessorato regionale, in data 15 ottobre 1963, la richiesta perizia, che è risultata dell'importo di lire 2.650.000, ma a tutt'oggi non ha avuto disposizioni per la esecuzione dei relativi lavori.

S'informa, infine, che sono stati concessi i contributi dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per i seguenti edifici scolastici nel comune di Ferla: scuole elementari 30 milioni; scuola media 37 milioni; scuola materna 30 milioni.

Tutto quanto sopra premesso, si informa che è stata disposta da questo Ministero la nomina di una commissione d'indagine con lo scopo di accertare *in loco* le effettive cause che hanno determinato i lamentati inconvenienti e dissesti dell'edificio scolastico in Ferla, e con l'incarico di accertare, inoltre, se in particolare sussistano irregolarità circa la esecuzione, la sorveglianza e la direzione dei lavori, nonché circa il collaudo espletato.

Il Ministro: MANCINI.

SANTAGATI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a sua conoscenza l'inspiegabile mancanza di un titolare all'ufficio postale di Misterbianco (Càtania) e l'inadeguatezza di locali del detto ufficio, in atto sito in ambienti ant igienici ed inaccessibili e se ritenga di ovviare urgentemente ai predetti inconvenienti, provvedendo alla nomina di un titolare idoneo e consentendo la locazione, con il contributo del comune, di un adeguato edificio nonché disponendo, nel più breve tempo possibile, la costruzione di un nuovo edificio, decoroso ed efficiente, su un'area già offerta gratuitamente dal comune e munita di tutti i requisiti di centralità e di adeguatezza. (7425)

RISPOSTA. — In merito si comunica che l'ufficio locale di Misterbianco è attualmente privo di titolare in quanto questi, con effetto dal 16 maggio 1964, è stato trasferito in

altra sede. In questi casi le vigenti norme prevedono che la reggenza venga affidata all'ufficiale delegato, il che non sminuisce il prestigio e la funzionalità dell'ufficio.

Per quanto riguarda la richiesta di provvedere urgentemente alla nomina di un direttore, si fa presente che, essendo l'ufficio in parola vacante, dovrà essere compreso tra gli uffici disponibili per i trasferimenti a domanda, giusta quanto dispone l'articolo 52 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e, ove non sia richiesto da alcun direttore, verrà messo a concorso.

Si comunica, inoltre, che questa amministrazione già da tempo si è posta il problema della sistemazione dell'ufficio in argomento in locali più confacenti per ampiezza e funzionalità, essendo la sede attuale inadeguata per la scarsa superficie e per lo stato di conservazione.

Purtroppo, le ricerche effettuate per reperire idonei locali non hanno dato finora esito positivo.

Nell'assicurare che le ricerche stesse continuano, anche con la collaborazione dell'amministrazione comunale, si precisa che non è stato possibile costruire un edificio patrimoniale, ove sistemare l'ufficio postale, non essendosi reperita una superficie idonea, né si è potuto accogliere l'offerta del comune, alla quale fa cenno l'interrogante, in quanto il suolo messo a disposizione è risultato di superficie insufficiente rispetto alle esigenze di quei servizi postali.

Il Ministro: RUSSO.

SCALIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dell'ospedale civile Vittorio Emanuele II di Cagliari, nel quale attualmente il dottor Carlo Borzoni ricopre l'incarico di segretario generale, pur non avendo conseguito l'idoneità a tale incarico nei due concorsi che l'amministrazione dell'ente ha bandito nel settembre 1957 e il 31 luglio 1963. (6404)

RISPOSTA. — A seguito del decesso del segretario generale degli ospedali riuniti di Cagliari, avvenuto nel 1954, la reggenza della segreteria fu affidata al dottor Carlo Borzoni, vicesegretario generale, che la mantenne anche dopo l'espletamento dei concorsi banditi nel settembre 1957 e nel luglio 1963. Come è noto, nessuno dei tre concorrenti partecipanti conseguì l'idoneità, compreso il dottor Borzoni.

Tale situazione preoccupò l'amministrazione ospedaliera ed ovviamente il medico provinciale di Cagliari prospettò e confermò in diverse occasioni la necessità di affidare la reggenza, in attesa del nuovo concorso, ad un elemento capace.

Recentemente, a seguito di reiterate premure rivolte dalla presidenza dell'ente ospedaliero e dal medico provinciale, il dottor Enrico Sforza — segretario generale della provincia di Cagliari — ha accettato l'incarico in attesa dell'espletamento del concorso.

Con delibera del 30 giugno 1964, del consiglio di amministrazione degli ospedali riuniti, approvata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, si è disposta la collaborazione del dottor Enrico Sforza, quale reggente della segreteria generale e consulente amministrativo, che ha assunto servizio il 6 luglio 1964. Dalla stessa data è cessata la reggenza del dottor Carlo Borzoni, che, nel frattempo aveva chiesto di esserne dispensato.

L'incarico temporaneo ora conferito al dottor Enrico Sforza consentirà all'amministrazione ospedaliera di procedere al riassetto dell'organizzazione dei servizi amministrativi e di studiare ed attuare i mezzi necessari per il riequilibrio e l'adeguamento di tutti i servizi occorrenti per il buon funzionamento dell'intero complesso ospedaliero, nonché di procedere con ogni possibile urgenza a bandire il nuovo concorso per la copertura del posto di segretario generale, previa revisione delle relative clausole, allo scopo di rendere possibile una più ampia partecipazione di elementi veramente capaci.

Il Ministro: MARIOTTI.

SERVELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se siano a sua conoscenza i gravi episodi di scorrettezza amministrativa verificatisi nel comune di Valmadrera (Como) e dei quali si sarebbe reso responsabile lo stesso sindaco.

L'interrogante chiede altresì di sapere, in relazione ad una denuncia avanzata da alcuni dipendenti comunali al prefetto di Como, se sia stata disposta una indagine amministrativa e quali siano stati i risultati degli accertamenti eventualmente disposti.

L'interrogante chiede infine di sapere se l'autorità tutoria abbia compiuto i doverosi passi verso il magistrato per le sanzioni di legge e, pendente tale procedura, se il sin-

daco sia stato o meno sospeso dalle sue funzioni. (7303)

RISPOSTA. — Alla prefettura di Como non risulta mai pervenuta alcuna denuncia da parte dei dipendenti comunali di Valmadrera.

Tuttavia, in relazione alle voci, che circolavano localmente, di presunte irregolarità commesse da quel sindaco, la prefettura dispose, nel settembre 1962, un'inchiesta amministrativa e, successivamente, promosse ulteriori indagini da parte dei carabinieri, dalle quali emersero elementi di responsabilità penale a carico del sindaco stesso in ordine alla liquidazione di spese per lavori eseguiti all'acquedotto rurale, all'assegnazione di alloggi dell'I.N.A.-Casa e alla falsificazione del di lui stato di famiglia.

Le risultanze delle indagini furono comunicate, per competenza all'autorità giudiziaria, che iniziò procedimento penale, per i reati di truffa e falso, nei confronti del predetto sindaco, del quale ha chiesto, di recente, il proscioglimento dalla garanzia amministrativa. La relativa istruttoria è in corso.

Allo stato, pertanto, non ricorrono le condizioni di legge per la sospensione del sindaco dalle funzioni. Tale effetto si verificherà, di pieno diritto, qualora intervenga formale provvedimento di rinvio a giudizio per i censurati reati.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre perché siano eliminate le contrastanti ed inopportune disposizioni relative alla concessione del brevetto della croce al merito di guerra e relative decorazioni ai combattenti dei due conflitti 1915-18 e 1940-45.

Come è noto, mentre per i combattenti del conflitto 1915-18 che tale loro diritto vogliono vedere riconosciuto, si richiede che presentino domanda in carta da bollo; per i combattenti dell'ultimo conflitto mondiale, invece, si procede attualmente di ufficio, mentre prima ancora che fossero emanate tali ultime disposizioni, essi potevano presentare domanda in carta semplice.

Tale assurda differenziazione di trattamento non trova nessuna logica spiegazione ed è motivo di legittimo malcontento tra gli interessati. (7008)

RISPOSTA. — Sono in corso disposizioni intese a consentire che anche la concessione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

della croce al merito per le guerre e cicli operativi precedenti al conflitto 1940-45 avvenga d'ufficio. In tal modo eventuali sollecitazioni da parte degli interessati potranno essere effettuate su carta semplice.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se possa essere accolta la richiesta avanzata sin dal novembre 1957, ripetutamente sollecitata, con la quale il consorzio strade vicinali di Copertino (Lecce) ha chiesto l'emanazione del decreto di aggregazione del personale dipendente alla Cassa unica assegni familiari, così come è stato provveduto, ad esempio, con decreto del 6 marzo 1964, n. 142, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 12 giugno 1964, per il consorzio strade vicinali di Polignano a Mare. (7381)

RISPOSTA. — L'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del consorzio strade vicinali di Copertino è subordinata, trattandosi di ente pubblico, al parere favorevole dei Ministeri del tesoro e dell'interno, il cui concerto è richiesto ai sensi dell'articolo 81 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797.

Il Ministero del tesoro non ha potuto ancora formulare il proprio avviso sull'aggregazione richiesta, in quanto il consorzio non ha fatto conoscere, nonostante i ripetuti solleciti, le proprie valutazioni sulla convenienza economica e pratica del provvedimento richiesto e sul reperimento dei mezzi finanziari necessari per fronteggiare gli oneri relativi.

Il Ministro: DELLE FAVE.

TAMBRONI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, della marina mercantile e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti di pronto intervento intendano adottare per andare incontro a quanti sono stati duramente colpiti dal ciclone che si è abbattuto sulle Marche il giorno 8 giugno 1964.

In particolare — tenuto conto che i contadini hanno perduto il raccolto mentre pescatori ed esercenti modeste attività nel campo turistico-balneare hanno subito gravissimi danni ai loro strumenti di lavoro ed alle attrezzature che avevano approntato in vista della prossima stagione estiva — chiede di conoscere quali benefici intendano tempestivamente concedere al fine di consentire una pronta ripresa dell'attività di quanti fon-

dano esclusivamente sul loro lavoro la possibilità di sostentamento della famiglia.

(6688)

RISPOSTA. — Nelle zone delle Marche colpite dal nubifragio dell'8 giugno 1964, le prefetture sono tempestivamente intervenute, adottando i necessari provvedimenti per i primi aiuti assistenziali.

In particolare, la prefettura di Ancona ha provveduto all'assistenza delle famiglie dei pescatori e delle vittime del mare con la concessione di adeguati sussidi in denaro, di indumenti ed altre provvidenze di primo intervento.

Sulla somma di lire cinque milioni, assegnata nella contingenza, da questo Ministero sono state effettuate le seguenti erogazioni nei confronti degli enti comunali di assistenza delle zone colpite:

E.C.A. di Ancona, lire un milione; E.C.A. di Senigallia un milione e 500 mila lire; E.C.A. di Falconara Marittima un milione e 200 mila lire; E.C.A. di Montemarciano 300 mila lire; E.C.A. di Sirolo 250 mila lire; E.C.A. di Numana 250 mila lire.

Dal canto suo, la prefettura di Ascoli Piceno ha assegnato, su un contributo straordinario di lire tre milioni messo a sua disposizione, le seguenti somme:

E.C.A. di Pedaso lire 200 mila (di cui lire 100 mila a favore di un marittimo deceduto); E.C.A. di Grottazzollina 200 mila lire; E.C.A. di Grottammare 200 mila lire; E.C.A. di San Benedetto del Tronto 200 mila lire; E.C.A. di Fermo 200 mila lire; E.C.A. di Porto San Giorgio 200 mila lire; E.C.A. di Campofilone 300 mila lire.

La prefettura di Macerata ha provveduto, tramite l'E.C.A. di Civitanova Marche, ad erogare contributi assistenziali ai proprietari dei natanti affondati o danneggiati, che risultassero effettivamente bisognosi, nonché un contributo particolare ai familiari del pescatore Luciani Carlo di Civitanova Marche, perito a seguito del naufragio, avvenuto nel porto di Ancona, del motopeschereccio su cui si trovava imbarcato. Per l'adozione di ulteriori provvedimenti assistenziali questo Ministero ha messo a disposizione del prefetto di Macerata la somma di lire due milioni da destinare, tramite gli E.C.A., anche per interventi in favore di mezzadri e coltivatori diretti venutisi a trovare in condizioni di disagio.

La prefettura di Pesaro-Urbino, avvalendosi del contributo straordinario di lire quattro milioni concesso da questo Ministero e di quello di lire un milione messo a disposizione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

della locale Banca popolare, ha erogato subito alle famiglie di cinque pescatori (quattro morti e un disperso) sovvenzioni straordinarie di lire 100 mila in aggiunta ad analoghi sussidi individuali disposti dal comune di Fano (lire 100 mila), dal Ministero della marina mercantile (lire 150 mila) e dall'Associazione industriali (lire 50 mila).

Sullo stesso fondo, poi, sono stati erogati contributi per lire 350 mila in favore dei marinai per il recupero dei pescherecci arenatisi sulle spiagge, mentre, per fronteggiare le maggiori esigenze assistenziali delle popolazioni colpite, è stata disposta la concessione dei seguenti contributi:

E.C.A. di Barchi lire 100 mila; E.C.A. di Fano lire un milione; E.C.A. di Gabicce Mare lire 550 mila; E.C.A. di Fossombrone lire 100 mila; E.C.A. di Mombaroccio lire 100 mila; E.C.A. di Mondabio lire 100 mila; E.C.A. di Mondolfo lire 450 mila; E.C.A. di Monte'abbate lire 100 mila; E.C.A. di Orciano di Pesaro lire 100 mila; E.C.A. di Pesaro lire un milione; E.C.A. di Sant'Angelo in Lizzola lire 100 mila; E.C.A. di Tavullia lire 100 mila.

I fondi residuati nonché la somma di lire un milione successivamente assegnata da questo Ministero saranno utilizzati dalla prefettura per ulteriori interventi assistenziali da adottare in relazione ad esigenze in corso di accertamento.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ha poi assegnato i seguenti contributi per mettere in grado gli operatori turistici della zona di far fronte alle più immediate esigenze:

E.P.T. di Ancona lire 12 milioni; E.P.T. di Macerata lire 3 milioni; E.P.T. di Pesaro lire 15 milioni.

Dal canto suo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già impartito disposizioni ai competenti ispettorati agrario e forestale, per l'immediato accertamento dei danni subiti dalle aziende agricole e per intensificare l'assistenza tecnica al fine di contenere l'entità dei danni medesimi. Inoltre ha ribadito le istruzioni già da tempo impartite perché venga accordata alle aziende agricole danneggiate specie se di modeste dimensioni e di debole impianto produttivo, la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura.

Per quanto riguarda i danni provocati agli impianti balneari, si fa presente che, in virtù dell'articolo 45 del codice navale, i concessionari di zone demaniali marittime hanno diritto ad un'adeguata riduzione del canone se per cause naturali i beni del demanio marittimo

concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione: tale è il caso di parziale distruzione dell'arenile o di stabilimenti balneari o di altre opere concesse, che siano, beninteso, di proprietà dello Stato. Ricorrendo detta ipotesi, gli interessati potranno rivolgersi alle capitanerie di porto competenti per ottenere la riduzione del canone.

Nessuna agevolazione, invece, è prevista dalla legge per i casi di parziali o totali distruzioni, per eventi naturali, di stabilimenti balneari od altri impianti che siano di proprietà dei concessionari, né il Ministero della marina mercantile potrebbe venire incontro ai danneggiati con indennizzi o sussidi, non essendo per tale scopo previsto nel bilancio alcun capitolo di spesa.

Da un punto di vista equitativo, però, non si potrebbe non tener conto dei rilevanti danni subiti dai concessionari e, pertanto, detto dicastero ha interessato il Ministero delle finanze perché voglia esaminare l'opportunità di concordare una congrua riduzione di canoni per il corrente anno in favore dei concessionari delle località danneggiate.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
MAZZA.

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il prefetto di Vercelli, in data 6 maggio 1964 — cinque giorni prima della giornata di sciopero indetta dal personale dipendente dagli enti locali — ha invitato i sindaci « sotto la loro personale responsabilità » a trattenere la giornata di sciopero dallo sciopero.

Se ritenga questo intervento contrario ai principi di autonomia degli enti locali, lesivo delle personalità dei sindaci; una interferenza tesa a limitare la libertà di sciopero con una illecita, seppure indiretta, pressione sul personale, compiendo in tal modo un atto anti-costituzionale.

Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare in avvenire interventi lesivi dei diritti dei cittadini. (6717)

RISPOSTA. — La federazione provinciale dipendenti enti locali, F.I.D.E.L.-C.I.S.L. di Vercelli con lettera 5 maggio 1964, rendeva noto a quel prefetto che il giorno 11 stesso mese, in adesione al deliberato del comitato esecutivo nazionale della F.I.D.E.L., sarebbe stato effettuato uno sciopero di 24 ore cui avrebbero

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

partecipato i dipendenti degli enti locali della provincia.

Il prefetto, in previsione di tale sciopero, con circolare del 6 maggio 1964, riteneva opportuno ricordare al presidente dell'amministrazione provinciale ed ai sindaci dei comuni della provincia la necessità di effettuare, nei confronti del personale che si sarebbe astenuto dal lavoro, la trattenuta sulle retribuzioni per la giornata di sciopero.

Con la cennata circolare è stata richiamata l'attenzione degli amministratori locali sull'osservanza di un principio pacificamente accolto nel nostro ordinamento giuridico e quindi operante anche nel rapporto del pubblico impiego, in base al quale, mancando volontariamente la prestazione di lavoro, viene meno anche il diritto al corrispettivo, salvo i casi diversamente regolati per espressa disposizione di legge (ferie, congedo straordinario, aspettativa, disponibilità, ecc.).

La validità di tale principio, a cui le amministrazioni dello Stato si sono sempre uniformate nei casi del genere, e, quindi, la legittimità della trattenuta sulle retribuzioni dell'impiegato, sono state del resto più volte asserite dal Consiglio di Stato, da ultimo con decisione del 10 luglio 1964, n. 930 (V sezione) nella quale è ribadito che nei confronti dei dipendenti degli enti locali che si astengono dal servizio esercitando il diritto di sciopero (riconosciuto dalla Costituzione) deve essere disposta la trattenuta della retribuzione, stipendio o paga, in corrispondenza della durata dell'astensione.

L'Alto consesso, in particolare, ha statuito che:

1) lo sciopero produce la sospensione delle due obbligazioni fondamentali del rapporto di impiego, consistenti nella prestazione del lavoro da parte del dipendente e nella corresponsione della retribuzione da parte dell'amministrazione, in conseguenza del principio della corrispettività delle prestazioni, che è proprio anche di tale rapporto, come si deduce dagli articoli 9, 40 e 69 dello statuto degli impiegati civili dello Stato;

2) le pubbliche amministrazioni, a seguito della mancata prestazione del lavoro da parte dei propri dipendenti, hanno il dovere di effettuare le corrispondenti trattenute, esclusa ogni valutazione discrezionale sulla opportunità o meno di operare le trattenute stesse, giacché la corresponsione della retribuzione per i giorni di astensione dal lavoro

costituirebbe una elargizione ingiustificata, che l'ente pubblico non può compiere;

3) qualora, nei singoli casi, le amministrazioni locali non osservassero tali principi, l'organo di controllo, nell'esercizio del sindacato di legittimità degli atti di tali enti, ha il dovere d'intervenire, né in tal modo è violato il principio dell'autonomia degli enti locali, in quanto l'autonomia deve operare sempre nell'ambito dell'ordinamento vigente.

In relazione a quanto sopra, questo Ministero non ha da adottare alcun provvedimento in proposito.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio in cui vengono a trovarsi gli infortunati sul lavoro nella provincia di Vercelli e in tutto il Piemonte in generale a causa della incomprensibile lentezza con cui gli uffici rendite dell'« Inail » provvedono al conteggio e alla costituzione delle rendite. Se ritenga che la causa principale di tale stato di cose sia da attribuirsi all'accentramento di tutti gli adempimenti di competenza dell'istituto presso la direzione compartimentale delle rendite di Torino per tutto il Piemonte.

Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per porre fine all'exasperante lentezza con cui si procede al conteggio e alla costituzione delle rendite, per dotare gli uffici del personale e dei mezzi occorrenti per potere assolvere con speditezza al loro compito e per tutte quelle misure necessarie per snellire il lavoro e semplificare le procedure. (6770)

RISPOSTA. — Nel corso dell'anno 1963 e nei primi mesi del corrente anno, gli uffici rendite delle sedi provinciali e delle direzioni compartimentali dell'« Inail » hanno dovuto fronteggiare un notevole lavoro per la rivalutazione delle rendite in corso di godimento, disposta con la legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Gli inconvenienti lamentati in ordine alla situazione esistente nella provincia di Vercelli vanno certamente riferiti a detto maggior lavoro e non all'attuale struttura organizzativa dell'« Inail », i cui uffici compartimentali non accentrano « tutti gli adempimenti di competenza » per la costituzione delle rendite, ma provvedono semplicemente alle operazioni

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

di controllo e al servizio delle rendite istruite presso le sedi provinciali.

Si fa presente che l'« Inail » ha comunque assicurato di avere impartito opportune istruzioni intese ad imprimere un ritmo sempre più intenso alla liquidazione e corresponsione delle rendite agli invalidi del lavoro.

Il Ministro: DELLE FAVE.

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che: al comune di Biella è stato incaricato un commissario prefettizio per redigere il bilancio per l'esercizio 1964; che già il bilancio per l'esercizio 1963 era stato redatto dal commissario prefettizio; che il prefetto, nonostante che il consiglio comunale avesse, nella seduta del 6 maggio 1964, respinto a maggioranza il bilancio, ha invitato la giunta stessa a ripresentarlo; dopo un altro voto negativo espresso nella seduta del 5 giugno 1964 ha deciso di far redigere un nuovo bilancio dal commissario prefettizio; a questa assurda, antidemocratica situazione si è pervenuti a causa dell'atteggiamento della giunta democristiana-socialdemocratica che si è rifiutata di dimettersi nonostante i ripetuti voli di sfiducia con i quali sono stati respinti i bilanci da essa presentati.

Se ritenga il comportamento della giunta contrario allo spirito democratico e ad una corretta vita amministrativa, ed i ripetuti interventi del prefetto lesivi dei poteri e della sovranità del consiglio comunale; e quali provvedimenti intenda adottare per normalizzare questa anomala situazione. (6928)

RISPOSTA. — L'articolo 305 del testo unico 3 marzo 1934 della legge comunale e provinciale sancisce che i bilanci dei comuni debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, e che, trascorso tale termine, la compilazione del bilancio stesso è deferita al prefetto, il quale vi provvede per mezzo di un commissario.

Poichè il consiglio comunale di Biella, nonostante i ripetuti inviti e benchè fossero trascorsi ben 8 mesi dalla scadenza del predetto termine, non aveva inteso di deliberare il bilancio del 1964, il prefetto di Vercelli ha ritenuto, legittimamente, di avvalersi del potere sostitutivo accordatogli dalla norma anzidetta, per rendere possibile il regolare funzionamento della civica azienda.

Successivamente a tale intervento, la giunta municipale si è dimessa ed il consiglio comunale ha provveduto, quindi, all'elezione di nuovi amministratori.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEL.

URSO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno ed urgente rivedere la decisione già presa dal Ministero di non attivare per la stagione estiva in corso le agenzie postali temporanee di Lido San Giovanni (Gallipoli), San Cataldo di Lecce, Santa Foca di Melendugno, Conchiglie di Sannicola, Torre Suda di Racale, Torre Pali di Salve, Pescoluse di Salve, Torre Lapillo di Nardò, tutte ubicate in provincia di Lecce.

La mancanza di detto servizio — già soddisfatto nelle passate stagioni — ha prodotto esteso disagio nei villeggianti e commenti sfavorevoli negli ambienti interessati, anche perché la mancata attivazione di detti recapiti postali non si inquadra di certo nella politica di sviluppo turistico, intrapresa dagli organi provinciali e dalle associazioni locali di settore.

Né d'altra parte il provvedimento del Ministero può essere giustificato dallo scarso traffico postale, registrato negli anni trascorsi, in quanto si vuole almeno pensare che il servizio postale è e rimane un servizio essenziale e di pubblica utilità, oltre che un incentivo per un possibile insediamento turistico. (7146)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che in provincia di Lecce, nel decorso anno, hanno funzionato, a titolo sperimentale, le sei seguenti agenzie postali temporanee per i periodi a fianco di ciascuna indicati:

- 1) Castro Marina, 22 luglio-30 settembre;
- 2) Conchiglie 22 luglio-30 settembre;
- 3) Lido San Giovanni 22 luglio-15 settembre;
- 4) San Cataldo 22 luglio-30 settembre;
- 5) San Foca 22 luglio-30 settembre;
- 6) Torre Lapillo 22 luglio-15 settembre.

Fra dette agenzie solo quella di Castro Marina ha registrato un volume di lavoro tale da giustificare il funzionamento, mentre le altre hanno compiuto un numero scarsissimo di operazioni valutabili in media a poco più di mezzora lavorativa giornaliera.

Pertanto per quest'anno è stato possibile autorizzare la riapertura dell'ufficio temporaneo nella sola località di Castro Marina. a nor-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1964

ma dell'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Per le rimanenti cinque località, come per Pescoluse, Torre Pali e Torre Suda, non si è potuto provvedere nello stesso senso, poiché non sono risultate sussistenti le condizioni previste dalla citata disposizione legislativa.

Il Ministro: RUSSO.

VALITUTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali motivi ostino a concedere al comune di Controne (Salerno) l'ulteriore assegnazione da esso richiesta di litri 2,50 al secondo di acqua in aggiunta al quantitativo assegnatole con decreto ministeriale 22 febbraio 1954, n. 719, in derivazione dalla sorgente Acqua del Fico o Pomponio in comune di Postiglione; ulteriore assegnazione che si appalesa indispensabile per assicurare, in relazione alle accresciute esigenze, il normale approvvigionamento idrico della popolazione di Controne e di quella della frazione Canneta del comune di Postiglione. (1208)

RISPOSTA. — Per la utilizzazione delle acque della sorgente Acqua del Fico, o Pomponio, al comune di Controne è stata assentita con decreto ministeriale 22 febbraio 1954, n. 719, la concessione di derivare 2,50 litri al secondo per scopo potabile.

Poiché la sorgente in parola, a seguito dei lavori di captazione, ha una portata minima di 6 litri al secondo, è stata anche concessa a dei privati altra derivazione per 2,40 litri al secondo, atti a ripristinare l'irrigazione di circa 6 ettari di terreni, irrigazione che era venuta meno a seguito della concessione assentita al precitato comune.

Allo stato, quindi, per poter far fronte alle dichiarate nuove esigenze potabili del comune di Controne, non è necessario procedere alla revoca della concessione assentita ai privati potendo il comune stesso chiedere ed ottenere in concessione la residua disponibilità della sorgente di 1,10 litri al secondo. Il comune precitato infatti non ha presentato alcuna domanda in tal senso, ma ha prodotto solamente un esposto avverso le ulteriori derivazioni di acque.

Il Ministro: MANCINI.

VALITUTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando saranno pubblicati gli elenchi di variazione dei coltivatori diretti di alcune pro-

vince meridionali, tra cui Salerno e Campobasso, per gli anni 1962 e 1963.

La mancata pubblicazione di tali elenchi impedisce l'accredito dei contribuiti, per detti anni, in favore di molti coltivatori diretti, per cui le loro pratiche di pensione non possono essere definite dall'I.N.P.S. (6851)

RISPOSTA. — Il servizio per i contribuiti agricoli unificati ha comunicato che gli elenchi di variazione dei coltivatori diretti, cui si riferisce l'interrogante, sono attualmente in fase di avanzata compilazione ed ha assicurato di aver disposto opportune misure affinché gli stessi siano completati e perfezionati al più presto possibile e siano inoltrati alle competenti sedi dell'I.N.P.S.

Il Ministro: DELLE FAVE.

VENTUROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure intenda adottare per prevenire e stroncare i numerosi e deplorabili casi di licenziamenti, la cui origine e causa, come nel caso della fabbrica Scarani di Bologna, risulta di evidente ispirazione antisindacale, cioè quale atto di rappresaglia per sottrarsi ad una regolare contrattazione fra le parti per una corretta applicazione delle varie clausole previste dal contratto collettivo di lavoro.

Per sapere se ritenga urgente e necessario impartire disposizioni agli organi periferici, uffici regionali e provinciali e ispettorati del lavoro, affinché intervengano con maggiore tempestività e energia per far sentire, pur nel rispetto delle legittime autonomie sindacali, il peso e l'autorità dello Stato nei confronti di coloro che, per esclusivi fini egoistici e di parte, non esitano a sovvertire i normali rapporti non solo sindacali, ma di convivenza civile, con gravi conseguenze di ordine morale e politico, in quanto scuotono nelle fondamenta i principi fondamentali delle libertà e dei diritti costituzionali. (6106)

RISPOSTA. — La vertenza insorta presso la società per azioni Scarani è stata composta il 1° giugno 1964 presso l'ufficio provinciale del lavoro di Bologna, mediante accordo firmato da tutte le parti interessate.

In tale sede, fra l'altro, si è concordato anche sulle sospensioni e sui licenziamenti operati dall'azienda per diminuzione di personale.

Il Ministro: DELLE FAVE.